

Capitolato speciale d'appalto

**Procedura aperta per l'affidamento dei servizi
per la tutela dell'infanzia e il sostegno di minori
e famiglie in situazione di vulnerabilità e del servizio
di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni con
disabilità della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest**

**Lotto n. 1 – Servizi per la tutela dell'infanzia
e il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità
CPV 85310000-5**

**Lotto n. 2 - Servizio di assistenza educativa
scolastica rivolto ad alunni con disabilità
CPV 85310000-5**

Titolo I – Parte descrittiva

Art. 1 - Premessa

L'appalto in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii. (*"Codice dei Contratti"*) all'operatore che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le indicazioni del bando e della documentazione di gara.

La Stazione Appaltante è il Consorzio pubblico Società della Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest, soggetto pubblico responsabile della programmazione, nonché produttore ed erogatore di servizi e prestazioni sociali e sociosanitarie rivolte alla popolazione del territorio dei Comuni soci dello stesso Consorzio.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto, suddivisione in lotti e ambito territoriale

L'appalto ha a oggetto la gestione dei servizi per la tutela dell'infanzia e il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità e di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni con disabilità alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest ed è suddiviso nei seguenti due Lotti funzionali:

Lotto n. 1 – Servizi per la tutela dell'infanzia e il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità - CPV 85310000-5

Lotto n. 2 - Servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni con disabilità - CPV 85310000-5

Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o entrambi i Lotti e in ogni caso risultare aggiudicatario di uno o entrambi i Lotti.

I servizi oggetto dell'appalto hanno natura sociale e sociosanitaria, sono ad alta intensità di manodopera e sono identificati dal CPV principale 85310000-5.

Il luogo di esecuzione dell'appalto è l'ambito territoriale della Zona-Distretto Fiorentina Nord Ovest, coincidente con il territorio dei Comuni soci della Società della Salute (Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia), a eccezione del servizio di assistenza educativa scolastica (Lotto n. 2) che potrà essere effettuato anche presso istituti/plessi scolastici ubicati al di fuori del territorio zonale.

Gli obiettivi, le componenti prestazionali e le caratteristiche tecniche dei servizi oggetto di ciascun Lotto dell'appalto sono dettagliatamente indicati nei successivi articoli del presente Capitolato, cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi per l'esecuzione a regola d'arte.

Titolo II – Lotto n. 1 (Servizi per la tutela dell'infanzia e il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità)

Art. 3 - Premessa

I servizi integrati oggetto del presente Lotto sono finalizzati a sostenere e tutelare i minori appartenenti a nuclei familiari vulnerabili, a rischio di emarginazione sociale ovvero con insufficienti risorse sotto il profilo della [responsabilità genitoriale](#) residenti nell'ambito territoriale della Società della Salute (Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia).

Pertanto tutti gli interventi saranno attuati seguendo le indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo nazionali *"L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità"*¹ che prevedono per ogni bambino la presa in carico da parte di un'équipe multiprofessionale, la valutazione congiunta dei suoi bisogni con i genitori e il bambino stesso e la stesura per ogni bambino di un Progetto

¹ Vedi <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/sostegno-alla-genitorialita/Documents/Linee-guida-sostegno-famiglie-vulnerabili-2017.pdf>.

Quadro².

La finalità di questi servizi è dunque quella di indirizzare, in modo diversificato, gli interventi a supporto delle relazioni familiari in cui il minore è inserito e, in particolare, di curare le modalità con cui i genitori esprimono le proprie funzioni educative dalle quali è convinzione che le espressioni del disagio possano prendere origine.

Art. 4 - Finalità e obiettivi

I servizi per la tutela dell'infanzia e il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità hanno come finalità principale quella di creare le condizioni socioeducative e ambientali per sostenerne la crescita in condizioni familiari e sociali difficili, a volte conflittuali, evitandone l'allontanamento e promuovendo le risorse positive presenti nel loro contesto di vita. Gli obiettivi da raggiungere sono:

1. garantire al minore la permanenza nella propria famiglia, rafforzando le risorse affettive ed educative dei genitori;
2. evitare l'allontanamento del minore dal proprio ambiente di vita familiare, scolastico e sociale;
3. aiutare la famiglia a scoprire e rivalutare le proprie risorse, attuando un sostegno né sostitutivo, né disconfermante;
4. prevenire e contrastare situazioni di maltrattamento e/o di mancanza di cure, tutelando il minore nel suo diritto a essere ascoltato non soltanto nei suoi bisogni primari;
5. superare, laddove percorribile, l'istituzionalizzazione dei minori attraverso l'implementazione di un approccio intensivo, multidisciplinare e flessibile di presa in carico del nucleo familiare già durante la fase di indagine valutativa;
6. affiancare il minore nel suo processo di crescita, risolvendo eventuali situazioni di solitudine o di mancanza di stimoli culturali che possono invalidarne il percorso formativo, tutelando il diritto all'educazione scolastica, alla socializzazione e all'integrazione nel contesto comunitario di riferimento;
7. sviluppare nel minore, in base all'età e al livello di maturità, la consapevolezza delle proprie risorse e la crescita di fiducia in sé stesso, lo sviluppo di autotutela e progettualità personale e l'acquisizione di abilità alla vita sociale e di capacità funzionali e sociali;
8. offrire interventi di supporto ai minori, anche con disabilità, che si trovino in condizione di rischio, disagio o svantaggio sociale e percorsi di sostegno e recupero ai loro genitori;
9. rafforzare le relazioni interne al nucleo familiare e le relazioni dei minori con la rete esterna, ponendo un'attenzione particolare alla sinergia tra gli interventi educativi e le risorse formali e informali del territorio nell'ottica del potenziamento della comunità educante;
10. favorire il mantenimento delle relazioni tra genitori e figli anche nelle situazioni particolarmente fragili e complesse (separazioni molto conflittuali, provvedimenti restrittivi, gravi disturbi di uno dei genitori, allontanamento dei minori);
11. offrire, in tutti i casi in cui sia possibile, e qualora le risorse dei genitori naturali non siano sufficienti, collocamento parziale o totale dei minori presso altri nuclei familiari e il mantenimento di relazioni il più possibile collaborative e di fiducia tra affidatari e affidanti;
12. promuovere sul territorio la cultura dell'accoglienza e dell'affido familiare, nonché la cultura del sostegno alle coppie genitoriali anche come strumento di prevenzione tramite azioni di sensibilizzazione capillare presso le realtà formali e informali del territorio che, a qualunque titolo, si occupano di infanzia e adolescenza, a partire dalle scuole;
13. migliorare il livello qualitativo degli interventi di prevenzione e tutela sull'infanzia operati dai servizi sociali territoriali al fine di incrementare gli esiti e ridurre le situazioni di rischio e la cronicità.

² Il Progetto Quadro contiene una parte descrittiva approfondita, detta anche “*Analisi della situazione del bambino e della sua famiglia*”, che rileva i punti di forza e gli elementi di preoccupazione rispetto alla specifica situazione, secondo le dimensioni de “*Il Mondo del Bambino*”. Tale comprensione è costruita a partire dalle voci del bambino e dei suoi genitori, dei professionisti e di tutte le persone che prendono parte al percorso di accompagnamento. In seguito all'analisi, l'équipe multidisciplinare si impegna per una progettazione condivisa e unitaria dei risultati attesi del percorso di accompagnamento e delle azioni che andranno intraprese per raggiungerli, con la definizione esplicita dei soggetti coinvolti, delle loro responsabilità e dei relativi tempi di intervento (chi fa che cosa, quando e come).

Art. 5 - Caratteristiche dei servizi

Oggetto del presente Lotto è l'affidamento dei seguenti 6 (sei) servizi integrati per la tutela dell'infanzia e il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità. Il soggetto aggiudicatario dovrà adibire ai servizi definiti dal presente Capitolato esclusivamente personale che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

5.1 Servizio socioeducativo domiciliare per minori in condizioni di disagio sociale e familiare

Gli interventi da realizzare per questo servizio sono messi in atto da educatori e riguardano:

- a) sostegno socioeducativo in favore del minore e supporto alla relazione genitori-figli, compresi interventi di *home visiting* (come definiti nelle “Linee guida per gli interventi di *home visiting* nella prevenzione del maltrattamento all’infanzia” del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia - Cismai³), tutoraggio e affiancamento familiare, anche nei momenti di rientro del minore in famiglia da una comunità e/o dall’affido;
- b) accompagnamento e socializzazione del minore ai fini del miglioramento delle relazioni con i coetanei e con gli adulti di riferimento e allo sviluppo di comportamenti idonei, allo scopo di favorirne l’autonomia personale, la conoscenza e l’inserimento nella propria comunità, anche attraverso l’uso delle risorse presenti sul territorio;
- c) monitoraggio e valutazione dei piani socioeducativi individualizzati, con la presa in carico dei minori;
- d) indagine valutativa, di valutazione trasformativa e di sostegno del nucleo familiare in équipe multiprofessionale, anche nell'ambito di mandati dell'Autorità Giudiziaria, dove, nella fase valutativa o nel Progetto Quadro concordato per il minore, si preveda un percorso socioeducativo finalizzato alla valorizzazione e al sostegno delle competenze genitoriali. Tale percorso sarà orientato a:
 - individuare e costruire un'alleanza di lavoro tra l'équipe multiprofessionale che ha in carico il minore⁴, l'educatore (che diviene parte integrante della stessa équipe) e le famiglie, finalizzata alla costruzione di un “patto educativo” attraverso la partecipazione attiva dei nuclei familiari ai percorsi che li riguardano;
 - evidenziare, più che i fattori di rischio, quelli di protezione personali, familiari e ambientali;
 - raggiungere con tutti i soggetti coinvolti il più alto livello possibile di consapevolezza e comprensione degli elementi (azioni, dinamiche, problemi e fragilità) che hanno determinato l’avvio del percorso di indagine/valutazione su mandato dell’Autorità Giudiziaria, per poter orientare efficacemente i possibili processi di auto-aiuto attivabili dentro e fuori il nucleo familiare.

5.2 Implementazione del progetto ministeriale “Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione” (P.I.P.P.I.)

Il “Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione” (di seguito P.I.P.P.I.) persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti e vulnerabili, al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei minori dal nucleo familiare d’origine, articolando in modo coerente fra di loro i diversi ambiti di azione coinvolti e tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei minori stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni.

La risorsa più rilevante per l'attuazione del programma è l'équipe multidisciplinare che ha tre componenti chiave: l'assistente sociale, lo psicologo e l'educatore. Sarà pertanto fondamentale la presenza continuativa dell'educatore nelle attività di équipe relative al singolo progetto e negli incontri di tutoraggio e monitoraggio del programma nel suo complesso.

Il programma prevede inoltre la condivisione con le famiglie e i bambini di un Progetto Quadro con interventi intensivi su un tempo breve che dovrà essere di durata indicativamente compresa tra i 18

³ Vedi https://cismai.it/wp-content/uploads/2017/09/Opuscolo_HV_bassa.pdf.

⁴ Sulla base delle succitate Linee guida nazionali “L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” (vedi nota 1), per équipe multiprofessionale si intende quella composta dal servizio sociale che ha in carico il minore e dallo psicologo o dal neuropsichiatra infantile dell’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA). Si tratta della composizione base, che può essere integrata dalle figure educative dei diversi servizi, quando attivate per il Progetto Quadro, e da altre figure coinvolte negli specifici progetti, tra cui, in molti casi, gli insegnanti.

e i 24 mesi.

P.I.P.P.I. si avvale di quattro servizi che saranno da mettere in atto da parte del soggetto aggiudicatario per le famiglie selezionate dall'équipe multiprofessionale e in accordo con le scuole:

- il servizio socioeducativo domiciliare intensivo;
- i gruppi di mutuo-aiuto tra i genitori delle famiglie selezionate, attivati in parallelo ad attività di gruppo per i minori coinvolti nel progetto gestiti dalle équipe multiprofessionali e, in primo luogo, dagli educatori;
- la collaborazione con le scuole dei minori coinvolti nel Programma tramite progettazione condivisa, laboratori e attività specifiche che coinvolgano il minore, la classe o i gruppi trasversali, gestite da figure educative da mettere in atto in orario scolastico;
- il reperimento e l'attivazione di figure di sostegno della rete informale delle famiglie coinvolte tramite la sensibilizzazione delle scuole, del vicinato, delle associazioni e delle altre realtà presenti sul territorio.

Parte integrante dell'attuazione di P.I.P.P.I. sarà anche l'attività di sensibilizzazione sul programma stesso e sulle linee guida ministeriali relative agli interventi per il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità da mettere in atto nelle scuole, nei servizi per l'infanzia comunali e nelle altre realtà territoriali che, a vario titolo, si occupano di infanzia.

5.3 Servizio socioeducativo di gruppo

Scopo dell'assistenza educativa di gruppo è quello di offrire un contesto nel quale i minori possano trovare, attraverso una dimensione relazionale importante con gli educatori, modelli atti a produrre cambiamenti significativi sul piano della crescita individuale e di gruppo attraverso processi di socializzazione secondaria, sperimentando in un contesto più allargato forme diverse di autonomia e di apprendimento.

Gli interventi da realizzare per questo servizio riguardano:

- a) azioni di supporto e sostegno al percorso scolastico e formativo dei minori attraverso lo svolgimento dei compiti scolastici, l'orientamento e l'accompagnamento verso percorsi formativi superiori, l'apprendistato, i tirocini, ecc.;
- b) attività educative, di animazione di gruppo, sportive e ludico-ricreative, come mezzo di sviluppo positivo dei rapporti relazionali;
- c) supporto alla relazione genitori/figli attraverso la promozione e l'organizzazione di "gruppi di genitori" volti a favorire il dialogo intergenerazionale;
- d) azioni finalizzate ad ampliare la rete sociale dei minori e a promuovere l'integrazione nella comunità locale di riferimento attraverso la realizzazione di attività volte alla riscoperta della città (orientamento e conoscenza) e la promozione di attività di socializzazione in luoghi pubblici della città (biblioteche, giardini, musei, ludoteche, società sportive);
- e) azioni volte alla valorizzazione delle diversità geografiche e culturali e al recupero dei "saperi" e delle tradizioni culturali, attraverso la condivisione della musica, degli usi e dei costumi dei minori coinvolti e delle loro famiglie.
- f) azioni di supporto e sostegno nelle funzioni di cura e di accudimento della propria persona e nella gestione delle proprie attività e degli spazi del minore;
- g) attività ludico-ricreative come mezzo di sviluppo positivo dei rapporti relazionali.

5.4 Servizio Spazi Neutri

Il servizio Spazi Neutri ha come obiettivo il mantenimento o il ripristino di relazioni complesse tra genitori e figli in situazioni di particolare gravità (interruzione dei rapporti con il genitore non affidatario, gravi problematiche personali di un genitore, collocamento etero-familiare del minore, mantenimento o ripristino di relazioni parentali), quando queste sono state compromesse per separazioni conflittuali, interruzione dei rapporti per lungo tempo o problematiche personali e sanitarie gravi di un genitore.

Il servizio potrà essere attivato a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria o, quando necessario, su iniziativa dell'équipe multiprofessionale che ha in carico il minore, con il consenso delle parti.

Figura chiave del servizio è l'educatore, presente agli incontri tra il minore (o i minori) e la figura

genitoriale con cui si vuole riqualificare la relazione, con funzione di osservazione, valutazione, mediazione e accompagnamento.

Il servizio sarà attivato dall'équipe multidisciplinare che ha in carico il minore all'interno del suo Progetto Quadro e le funzioni sopraindicate saranno più o meno presenti e rilevanti in relazione agli obiettivi condivisi nello stesso Progetto Quadro.

A seconda della specifica situazione del minore e degli obiettivi condivisi, gli incontri possono essere svolti in una stanza appositamente dedicata o in luoghi diversi del territorio adatti per l'età del minore all'aperto o al chiuso (quali biblioteche, ludoteche, sedi associazioni, parchi pubblici ecc.). In alcune fasi non si esclude la possibilità di svolgere gli incontri presso il domicilio di un familiare o di una figura significativa nella rete del minore.

In alcune particolari situazioni il servizio potrà inoltre essere attivato in via di urgenza, richiedendo la disponibilità dell'educatore preposto allo specifico servizio entro le 48 ore dalla segnalazione da parte dei servizi sociali territoriali.

5.5 Centro Affidi

Il Centro Affidi che ha come obiettivo il reperimento di nuclei affidatari, la loro formazione, l'abbinamento e il sostegno dei singoli progetti di affido.

Il Centro Affidi dovrà realizzare attività finalizzate ad assicurare il sostegno alle famiglie affidatarie (nell'ambito di affidamenti etero-familiari o intra-familiari), affinché l'inserimento di un minore in un nucleo familiare diverso dalla famiglia naturale sia circoscritto nel tempo e finalizzato a fornire allo stesso un ambiente di crescita sano e tutelante, evitando il rischio di istituzionalizzazione e favorendo, insieme all'équipe multiprofessionale, la rimozione dei fattori che ne hanno causato l'allontanamento.

I destinatari di questo servizio potranno essere anche Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) che si trovino in una situazione di assenza, anche temporanea, dei propri genitori o in una situazione di trascuratezza, maltrattamento o, comunque, con genitori temporaneamente non in grado di far fronte, anche in modo parziale, ai loro bisogni affettivi, educativi ed evolutivi.

Oltre al lavoro diretto sulle famiglie affidatarie, sui loro figli e sulle famiglie affidanti sono a carico di questo servizio le azioni di sensibilizzazione, promozione e sviluppo della cultura della solidarietà e dell'affido familiare e della vicinanza solidale in modo capillare su tutti i Comuni del territorio della Società della Salute, da mettere in atto nelle scuole, nei servizi per l'infanzia comunali e nelle altre realtà territoriali che, a vario titolo, si occupano di infanzia, anche in collegamento con le reti già presenti.

La vicinanza solidale si colloca all'interno del *continuum* delle diverse forme di accoglienza familiare che intende privilegiare la dimensione informale dell'intervento e la creazione e/o il potenziamento di reti sociali che potranno essere presenti nella vita della famiglia anche dopo l'intervento istituzionale.

Nello specifico, lo staff del centro affidi, composto da un assistente sociale, uno psicologo e un educatore, si dovrà occupare delle seguenti azioni:

- realizzazione di incontri informativi e colloqui di valutazione per le coppie che si rendono disponibili come famiglie affidatarie;
- messa in atto percorsi di sostegno individuali e di gruppo per le coppie valutate idonee, da effettuarsi anche prima dell'abbinamento e, successivamente, con incontri a cadenza periodica, nonché, quando possibile, incontri di verifica a cadenza regolare tra le famiglie affidatarie e quelle affidanti in collaborazione con l'équipe multiprofessionale che ha in carico il minore;
- creazione, gestione e aggiornamento della banca dati di *single* e famiglie valutate idonee e inserite nei percorsi di formazione per affidi *full time* o *part time*, per affidi temporanei di emergenza, nonché per attività di sostegno informale e di buon vicinato;
- collaborazione con i Centri Affidi delle altre zone;
- organizzazione di attività di sostegno (individuali o di gruppo) per i figli naturali delle coppie affidatarie e per i figli affidati, nonché di accompagnamento nella comprensione e nella condivisione del percorso anche attraverso il confronto con altri pari che stanno vivendo la medesima esperienza;
- sperimentazione di forme di accompagnamento di gruppo anche per i genitori affidanti in

- collaborazione con le équipes territoriali;
- realizzazione di azioni di sensibilizzazione e di promozione dell'affido e del vicinato solidale in modo capillare su tutti i Comuni del territorio della Società della Salute, da mettere in atto nelle scuole, nei servizi per l'infanzia comunali e nelle altre realtà territoriali che, a vario titolo, si occupano di infanzia, anche in collegamento con le reti già presenti;
- realizzazione di azioni di supporto anche per i percorsi post adozione messi in atto dall'équipe multiprofessionale (eventuali gruppi di genitori e gruppi di adolescenti).

5.6 Servizio di mediazione familiare e di sostegno delle competenze genitoriali nelle situazioni altamente conflittuali

Il servizio di mediazione familiare e di sostegno alle competenze genitoriali per nuclei familiari altamente conflittuali ha come destinatari:

- coppie coniugate, conviventi o separate, con figli minori che necessitano, per propria istanza, per valutazione dell'équipe multiprofessionale che ha in carico il minore o per richiesta dell'Autorità Giudiziaria, di un intervento di mediazione per un grave conflitto di coppia (mediazione);
- nuclei familiari (conviventi e non) anche composti da soli adulti, ove si evidenzino dinamiche conflittuali che interferiscano gravemente con gli equilibri relazionali e, pertanto, compromettano il benessere di uno o più dei loro membri;
- coppie o interi nuclei familiari dove le relazioni presentino aspetti patologici e conflittuali tali da comportare grave pregiudizio per i figli o grave interferenza nel buon esercizio delle funzioni genitoriali;
- nuclei familiari con crisi anche innescate da un conflitto di separazione, ma legate a situazioni di disagio o di fragilità significativa di uno o di entrambi i genitori, tali da comportare interferenza nel buon esercizio delle funzioni genitoriali che, per istanza propria o richiesta dell'équipe territoriale, si rendano disponibili a un percorso terapeutico.

Gli interventi di mediazione e quelli di sostegno alle funzioni genitoriali non dovranno essere limitati alla coppia genitoriale, ma aperti, se necessario, alla presenza dei figli, dei nonni, di altri familiari o dei legali.

Un ciclo di mediazione in ciascuna delle forme suddette prevedrà indicativamente 10-12 incontri e in tale percorso saranno comprese le ore direttamente investite negli incontri, nonché quelle di raccordo con l'équipe multiprofessionale e gli altri servizi, nonché la preparazione degli accordi e il raccordo con i legali di parte nel caso delle mediazioni.

Per ciascuno dei servizi di cui al presente articolo il soggetto aggiudicatario deve garantire le funzioni fondamentali di seguito elencate:

- presa in carico dei minori e/o dei nuclei familiari segnalati dal servizio sociale professionale o dall'équipe multiprofessionale, secondo le procedure operative concordate;
- collaborazione con l'équipe multiprofessionale alla stesura e alla messa in atto del Progetto Quadro relativo al nucleo familiare del minore e partecipazione alle successive verifiche *in itinere*, secondo le procedure operative concordate;
- attuazione di iniziative specifiche a sostegno delle relazioni intra-familiari e interpersonali del minore e dei percorsi didattici ed educativi, nonché di attività ludico-ricreative e di socializzazione volte alla piena fruizione delle risorse e delle opportunità del territorio.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire che i servizi di cui al presente articolo vengano svolti nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona e delle norme in materia di segreto professionale e di tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre garantire la necessaria sinergia tra i diversi servizi, quando gli stessi siano attivi contemporaneamente per lo stesso minore o nucleo familiare.

Art. 6 - Luoghi di esecuzione dei servizi e vincoli organizzativi

Premesso che nell'espletamento del servizio dovranno essere rispettate tutte le vigenti disposizioni

nazionali, regionali, della Società della Salute e dei Comuni soci in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD 19, l'attività suddetta potrà svolgersi nei seguenti luoghi e spazi:

- a) gli interventi previsti dal servizio di cui al par. 5.1 (*Servizio socio-educativo domiciliare per minori in condizioni di disagio sociale e familiare*) e 5.2 (*Implementazione del progetto ministeriale "Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione - P.I.P.P.I*) si svolgeranno principalmente presso il domicilio e i luoghi di frequenza abituale del minore e del nucleo familiare di riferimento, con la possibilità di essere estesi al di fuori del domicilio in altri luoghi (all'aperto o al chiuso) aperti al pubblico e/o in ambiti territoriali esterni al territorio della Società della Salute, quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia del minore e delle famiglie per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Progetto Quadro;
- b) gli interventi previsti dal servizio di cui al par. 5.2 (*Implementazione del progetto ministeriale "Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione - P.I.P.P.I*) possono svolgersi in parte anche presso le scuole e, per le attività di gruppo, presso i locali identificati per gli interventi di cui al par. 5.3 (*Servizio socio-educativo di gruppo*);
- c) per gli interventi previsti dal servizio di cui al par. 5.3 (*Servizio socio-educativo di gruppo*) il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la messa a disposizione di locali idonei in ciascuno dei seguenti Comuni: Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino. A Calenzano, Lastra a Signa e Signa le attività si svolgeranno invece in sedi messe a disposizione dai relativi Comuni. I locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario dovranno essere rispondenti alle normative vigenti per quanto attiene ai requisiti di sicurezza, essere forniti di servizi igienici per operatori e utenti ed essere arredati e attrezzati (a cura e spese del soggetto aggiudicatario) per lo svolgimento di attività laboratoriali, espressive e ludiche, nonché per le ulteriori attività che il soggetto aggiudicatario avrà indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Nel caso in cui le attività si svolgano in locali di proprietà o in uso del soggetto aggiudicatario, allo stesso sarà corrisposto per ciascuno di essi un compenso onnicomprensivo pari a € 175,00 mensili ovvero a € 7,00 al giorno per periodi inferiori al mese. È possibile che in corso di esecuzione dell'appalto anche i Comuni di Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino individuino e mettano a disposizione spazi propri ove svolgere le attività. Nel qual caso tali spazi sostituiranno quelli messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario al quale sarà data la comunicazione del cambio di spazio con un preavviso di almeno 90 giorni;
- d) per gli interventi previsti dal servizio di cui al par. 5.4 (*Servizio Spazi Neutri*) il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la messa a disposizione di locali idonei come Spazi Neutri in almeno ciascuna delle seguenti aree territoriali, individuate in funzione della contiguità territoriale e, soprattutto, della raggiungibilità per l'utenza anche con i mezzi pubblici:
 - Scandicci e Lastra a Signa;
 - Signa e Campi Bisenzio;
 - Calenzano, Sesto Fiorentino e Vaglia.

I locali dovranno essere adeguati dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, con particolare riferimento ai profili della sicurezza degli impianti, ed essere arredati e attrezzati per l'accoglienza di minori. Dovranno inoltre essere preferibilmente posti al piano terra (o comunque essere accessibili a persone con disabilità), prevedere un doppio ingresso per le situazioni che richiedono maggiore tutela dell'integrità psico-fisica delle persone coinvolte ed essere ubicati in luoghi non isolati e facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, possibilmente con la presenza di spazi aperti attigui, anche pubblici. Per ciascuno dei locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a € 350,00 mensili.

- a) per il servizio di cui al par. 5.5 (*Centro Affidi*) le attività di gruppo dovranno svolgersi presso i locali identificati per il servizio di cui al par. 5.3 (*Servizio socio-educativo di gruppo*), mentre i colloqui e le altre attività di ufficio potranno anche svolgersi presso la sede operativa individuata dal soggetto aggiudicatario;
- b) per gli interventi di cui al par. 5.6 (*Servizio di mediazione familiare e sostegno delle competenze genitoriali nelle situazioni altamente conflittuali*) si svolgeranno presso la sede

operativa.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede operativa all'interno del territorio della Società della Salute ovvero, in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale sede principale dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione dei servizi e allo svolgimento di alcune delle attività sotto indicate, essere dotata di linea dati e telefonica ed essere regolarmente presidiata durante l'orario di esecuzione dei servizi.

Art. 7 - Destinatari dei servizi

Destinatari dei servizi di cui al presente Lotto sono i minori (anche con disabilità psichica, fisica e sensoriale) e le loro famiglie, residenti nei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia e in carico al servizio sociale professionale.

Solo in casi eccezionali (laddove l'interruzione dovesse arrecare grave pregiudizio al destinatario) i servizi potranno essere estesi oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21° anno, se previsto nel Progetto Quadro.

Il servizio di cui al par 5.6 (*Servizio di mediazione familiare e sostegno delle competenze genitoriali nelle situazioni altamente conflittuali*) in alcuni casi potrà essere rivolto anche a nuclei familiari senza minori.

Art. 8 - Modalità di organizzazione dei servizi

Pur nella necessaria flessibilità, le modalità organizzative dei servizi di cui al presente Lotto dovranno prevedere i seguenti vincoli:

1. per il servizio di cui al par. 5.1 (*Servizio socio-educativo domiciliare per minori in condizioni di disagio sociale e familiare*) gli interventi di sostegno socio-educativo dovranno essere assicurati da un numero adeguato di educatori nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 20:00, dal lunedì al sabato, dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno successivo, di norma per 45 settimane nell'anno (con la possibilità di aumentare o diminuire le settimane per situazioni particolari) e per complessive 15.000 ore, che si intendono comprensive delle attività rivolte ai minori e alle loro famiglie, della programmazione individuale, delle relative prese in carico, delle verifiche e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l'attuazione del servizio. All'interno di tale monte orario annuo, una quota (quantificabile in 1.300 ore annue) sarà destinata all'erogazione del servizio (da svolgere con la medesima organizzazione) a favore di minori beneficiari del progetto "*Home Care Premium*" (HCP) finanziato da INPS. La prestazione oraria è composta dalla prestazione minima di 50 minuti a contatto con l'alunno assegnato e dal periodo di 10 minuti riconosciuto dalla Società della Salute quale tempo di spostamento dell'operatore da un istituto scolastico all'altro. Pertanto, il tempo aggiuntivo impiegato dall'operatore per gli spostamenti rimarrà a carico del soggetto aggiudicatario;
2. per il servizio di cui al par. 5.2 (*Implementazione del progetto ministeriale "Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione - P.I.P.I."*) gli interventi devono essere assicurati da un numero adeguato educatori nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 20:00, dal lunedì al sabato, dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno successivo di norma per 45 settimane nell'anno (con la possibilità di aumentare o diminuire le settimane per situazioni particolari) e per complessive 5.400 ore (tranne quanto sotto specificato), che si intendono comprensive delle attività rivolte individualmente ai minori e alle loro famiglie, delle attività di gruppo, delle attività nelle scuole, della programmazione individuale, delle relative prese in carico, delle verifiche degli eventi di formazione e sensibilizzazione sul territorio e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l'attuazione del servizio. La prestazione oraria è composta dalla prestazione minima di 50 minuti a contatto con l'alunno assegnato e dal periodo di 10 minuti riconosciuto dalla Società della Salute quale tempo di spostamento dell'operatore da un istituto scolastico all'altro. Pertanto, il tempo aggiuntivo impiegato dall'operatore per gli spostamenti rimarrà a carico del soggetto aggiudicatario. Si specifica che, in relazione alla dinamica di attivazione del Programma

ministeriale, per il solo primo anno di esecuzione dell'appalto le ore di servizio da effettuare saranno 2.700;

3. per il servizio di cui al par. 5.3 (*Servizio socio-educativo di gruppo*) gli interventi di animazione e di socializzazione dovranno essere assicurati da 2 (due) educatori in compresenza per gruppi fino a 10 (dieci) minori nella fascia oraria compresa tra le 13:00 e le 20:00, dal lunedì al venerdì, e tra le 9:00 e le 13:00 il sabato, dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno successivo di norma per 45 settimane nell'anno (con la possibilità di aumentare o diminuire le settimane per situazioni particolari) e con un'intensità variabile da 10 a 27 ore settimanali per complessive 5.895 ore, che si intendono comprensive delle attività rivolte ai minori e alle loro famiglie, della programmazione individuale, delle verifiche e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l'attuazione del servizio;
4. per il servizio di cui al par. 5.4 (*Servizio Spazi Neutri*) gli interventi dovranno essere assicurati da un educatore per tutto l'arco dell'anno nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 20:00, dal lunedì al sabato, per complessive 2.640 ore che si intendono comprensive delle attività rivolte al minore e alla sua famiglia, della programmazione individuale, delle verifiche e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente all'attuazione del servizio;
5. il servizio di cui al par. 5.5 (*Centro Affidi*) dovrà essere assicurato per tutto l'arco dell'anno da uno staff presente in modo continuativo e composto da:
 - 1 (uno) assistente sociale con esperienza almeno triennale nell'ambito dell'affido familiare per 36 ore settimanali (1.872 ore annue);
 - 1 (uno) psicologo dell'età evolutiva con esperienza almeno triennale nell'ambito dell'affido familiare e nella gestione dei gruppi per 36 ore settimanali (1.872 ore annue);
 - 1 (uno) educatore con esperienza almeno triennale nell'ambito del lavoro di rete, promozione e lavoro di comunità per 450 ore annue;
1. il servizio di cui al par. 5.6 (*Servizio di mediazione familiare e sostegno delle competenze genitoriali nelle situazioni altamente conflittuali*) dovrà essere assicurato in modo continuativo per tutto il corso dell'anno da 1 (uno) psicologo psicoterapeuta specializzato in terapia familiare e mediatore familiare con esperienza almeno triennale per 20 ore settimanali (960 ore annue).

Su disposizione della Società della Salute, il monte ore di cui al par. 5.3 (*Servizio socio-educativo di gruppo*) potrà essere anno per anno trasferito in tutto o in parte in quello relativo agli interventi di cui al par. 5.1 (*Servizio socio-educativo domiciliare per minori in condizioni di disagio sociale e familiare*) in base alla necessità di attivazione dei gruppi educativi sul territorio e alla loro intensità di intervento.

Art. 9 - Coordinamento

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la funzione di coordinamento dei servizi di cui ai par. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, mediante 1 (uno) educatore con esperienza almeno triennale nel settore dell'infanzia e adolescenza e, nello specifico, negli interventi per la tutela e il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità per 36 ore settimanali (1.872 ore annue).

Il coordinatore avrà il compito di programmare, organizzare, monitorare, documentare e verificare i progetti educativi individuali, di monitorare e verificare l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati agli operatori e di raccordarsi con le équipe multiprofessionali e con gli altri servizi del territorio, nonché con i referenti regionali e nazionali di P.I.P.P.I., svolgendo in quest'ultimo ambito il ruolo di *coach* del programma.

Per i servizi di cui ai par. 5.5 e 5.6 si richiede al soggetto aggiudicatario di individuare uno dei professionisti a cui fanno capo i servizi stessi che si faccia carico anche delle funzioni di coordinamento e, in particolare, della programmazione, dell'organizzazione, della documentazione e del raccordo con le équipe multiprofessionali e con gli altri servizi del territorio, nonché della gestione delle risorse umane.

Si richiede inoltre al soggetto aggiudicatario che un professionista tra lo psicologo del centro affidi, l'assistente sociale del centro affidi e lo psicologo del servizio di mediazione familiare svolga (disponendo di adeguata esperienza e formazione) con cadenza mensile interventi di supervisione,

individuale e di gruppo, alle équipes multiprofessionali per un totale di almeno 12 ore annue, ricomprese nel proprio monte orario.

Art. 10 – Costo dei singoli servizi e costo totale del Lotto

In base alle modalità organizzative di cui all'art. 8 e alla ripartizione su di essi del costo del coordinamento di cui all'art. 9, il costo (IVA esclusa) di ciascuno dei servizi di cui al presente Lotto è il seguente.

- A. Per il servizio di cui al par. 5.1 (*Servizio socio-educativo domiciliare per minori in condizioni di disagio sociale e familiare*)

Costo orario: € 23,71.

Costo complessivo annuale stimato del servizio di cui al par. 5.1: € 355.650,00.

Al soggetto aggiudicatario sarà erogato un corrispettivo a rate mensili pari al numero delle ore effettuate per il loro costo orario, come risultante in base all'offerta presentata in sede di gara.

- B. Per il servizio di cui al par. 5.2 (*Implementazione del progetto ministeriale "Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione - P.I.P.P.I."*)

Costo orario: € 23,71.

Costo complessivo annuale stimato del servizio di cui al par. 5.2: € 128.034,00 (in relazione a quanto indicato all'art. 8, comma 1, punto 2, per il solo primo anno di esecuzione dell'appalto il costo complessivo annuale del servizio sarà pari a € 64.017,00).

Al soggetto aggiudicatario sarà erogato un corrispettivo a rate mensili pari al numero delle ore effettuate per il loro costo orario, come risultante in base all'offerta presentata in sede di gara.

- C. Per il servizio di cui al par. 5.3 (*Servizio socio-educativo di gruppo*)

Costo orario: € 23,71.

Costo annuale stimato: € 139.770,45.

A tale costo si aggiungono le seguenti altre spese:

- spesa annuale per affitti, spese condominiali (ove dovute), spese per consumi e ogni altra spesa connessa alla fruizione degli spazi per le attività di gruppo (3 spazi valorizzati ciascuno con un costo mensile di € 175,00): € 6.300,00.

Totale annuale altre spese: € 6.300,00.

Costo complessivo annuale stimato del servizio di cui al par. 5.3: € 146.070,45 (=139.770,45 + 6.300,00).

Al soggetto aggiudicatario sarà erogato:

- un corrispettivo a rate mensili pari al numero delle ore effettuate per il loro costo orario, come risultante in base all'offerta presentata in sede di gara;
- un corrispettivo a rate mensili per le altre spese determinato secondo la seguente proporzione:

$X = € 6.300,00/12$ (dove X è la quota parte mensile da erogare per le altre spese connesse alla fruizione degli spazi per le attività di gruppo, come risultanti in base all'offerta presentata in sede di gara).

Tale costo è al netto dell'importo, pari a € 270,00, stimato dalla Società della Salute a copertura degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze non soggetti a ribasso, come specificati all'art. 31.

- A. per il servizio di cui al par. 5.4 (*Servizio Spazi Neutri*)

Costo orario: € 26,55.

Costo annuale stimato: € 70.092,00.

A tale costo si aggiungono le seguenti altre spese:

- spesa annuale per affitti, spese condominiali (ove dovute), spese per consumi e ogni altra spesa connessa alla fruizione degli spazi neutri (3 spazi neutri valorizzati ciascuno con un costo mensile di € 350,00): € 12.600,00.

Totale annuale altre spese: € 12.600,00.

Costo complessivo annuale stimato del servizio di cui al par. 5.4: € 82.692,00 (=70.092,00 + 12.600,00).

Al soggetto aggiudicatario sarà erogato:

- un corrispettivo a rate mensili pari al numero delle ore effettuate per il loro costo orario, come risultante in base all'offerta presentata in sede di gara;
- un corrispettivo a rate mensili per le altre spese determinato secondo la seguente proporzione:
 $X = € 12.600,00/12$ (dove X è la quota parte mensile da erogare per le altre spese), come risultanti in base all'offerta presentata in sede di gara).

A. Per il servizio di cui al par. 5.5 (*Centro Affidi*)

Costo complessivo annuale stimato del servizio di cui al par. 5.5: € 98.946,69.

Al soggetto aggiudicatario sarà erogato un corrispettivo a rate determinato secondo la seguente proporzione: $X = € 98.946,69/12$ (dove X è la quota parte mensile da erogare del costo annuale del servizio, come risultante in base all'offerta presentata in sede di gara).

B. Per il servizio di cui al par. 5.6 (*Servizio di mediazione familiare e sostegno delle competenze genitoriali nelle situazioni altamente conflittuali*)

Costo orario: € 26,00.

Costo complessivo annuale stimato del servizio di cui al par. 5.6: € 24.960,00.

Al soggetto aggiudicatario sarà erogato un corrispettivo a rate mensili pari al numero delle ore effettuate per il loro costo orario, come risultante in base all'offerta presentata in sede di gara.

Per la durata dell'appalto di cui all'art. 20, il costo complessivo stimato (IVA esclusa) del Lotto n. 1 sarà pari a € 3.281.395,56, secondo la seguente articolazione annuale:

Servizi	Costo primo anno	Costo secondo anno	Costo terzo anno	Costo quarto anno
Servizio socio-educativo domiciliare	€ 355.650,00	€ 355.650,00	€ 355.650,00	€ 355.650,00
Programma P.I.P.P.I.	€ 64.017,00	€ 128.034,00	€ 128.034,00	€ 128.034,00
Servizio socio-educativo di gruppo	€ 146.070,45	€ 146.070,45	€ 146.070,45	€ 146.070,45
Servizio Spazi Neutri	€ 82.692,00	€ 82.692,00	€ 82.692,00	€ 82.692,00
Centro Affidi	€ 98.946,69	€ 98.946,69	€ 98.946,69	€ 98.946,69
Servizio di mediazione familiare	€ 24.960,00	€ 24.960,00	€ 24.960,00	€ 24.960,00
Totale Lotto n. 1	€ 772.336,14	€ 836.353,14	€ 836.353,14	€ 836.353,14

Il costo complessivo di ogni anno è al netto dell'importo, pari a € 270,00, stimato dalla Società della Salute a copertura degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze non soggetti a ribasso per il servizio di cui al par. 5.3 (*Servizio socio-educativo di gruppo*), come specificati all'art. 31.

Titolo III – Lotto n. 2 (Servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni con disabilità)

Art. 11 - Premessa

Il presente Lotto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni con disabilità, residenti nell'ambito territoriale della Società della Salute (Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia) e inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 327 del decreto legislativo n. 297/1994, e degli artt. 8, 12, 13 e 40 della legge n. 104/1992, e ss.mm.ii., ubicate anche al di fuori del territorio zonale.

Art. 12 – Finalità e obiettivi

Il servizio di assistenza educativa scolastica è finalizzato a:

- integrare le funzioni degli insegnanti titolari della classe mediante interventi a valenza educativa, di supporto all'autonomia alle relazioni e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità;
- far emergere le risorse e le competenze di ogni alunno con disabilità per potenziarne le capacità, mirando al rafforzamento delle abilità sia relazionali ed emotive, che cognitive e al conseguente consolidamento dell'autostima;
- fornire la mediazione specialistica agli alunni che presentano deficit sensoriali o di comunicazione (comunicazione aumentativa);
- favorire l'integrazione del lavoro sull'alunno nell'équipe interna alla scuola e tra questa e l'équipe multiprofessionale titolare del progetto individuale⁵ (progetto di vita) dell'alunno stesso;
- potenziare le attività di orientamento in uscita dalle scuole di ogni ciclo per favorire una buona continuità del percorso, con particolare
- re attenzione all'orientamento verso la scuola secondaria;
- per gli alunni delle scuole secondarie collaborare con le funzioni strumentali preposte e con i docenti incaricati nella predisposizione dei progetti scuola-lavoro (anche integrativi a quelli della classe, se previsto dal PEI) al fine di fornire opportunità idonee alla costruzione di un bagaglio di esperienze professionalizzanti funzionali al percorso successivo alla scuola;
- supportare le funzioni strumentali preposte della scuola secondaria nel creare reti stabili con le realtà più idonee ad accogliere i ragazzi con disabilità per esperienze formative e professionalizzanti esterne alla scuola (aziende, cooperative sociali di tipo A o B, associazioni e altri enti) anche tramite una propria rete di partner;
- favorire i processi di integrazione degli alunni con disabilità anche tramite laboratori scolastici che affrontano temi legati alla diversità e alla disabilità, volti a promuovere la partecipazione e la riflessione degli studenti in merito a queste tematiche, affrontando in particolare gli aspetti legati alla relazione con il compagno con disabilità.

Art. 13 - Caratteristiche del servizio

Il servizio di assistenza educativa scolastica prevede l'assistenza educativa finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, relazionale e di apprendimento degli alunni con disabilità.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare, utilizzando personale idoneo (come meglio precisato al successivo art. 16) l'assistenza educativa scolastica agli alunni con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nell'ambito territoriale della Società della Salute e inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado situate all'interno e all'esterno di tale ambito territoriale.

L'attività sopraindicata dovrà essere coordinata da un responsabile incaricato dal soggetto aggiudicatario, come meglio precisato al successivo art. 17.

Il servizio di assistenza educativa scolastica dovrà essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 104/1992, e ss.mm.ii., facente parte del Progetto individuale di cui all'art.14 della legge n. 328/2000, secondo il monte ore settimanale determinato dalla Società della Salute.

Art. 14 - Luoghi di esecuzione e vincoli organizzativi

Premesso che nell'espletamento del servizio dovranno essere rispettate tutte le vigenti disposizioni nazionali, regionali, della Società della Salute e dei Comuni soci in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD 19, l'attività suddetta potranno svolgersi nei seguenti luoghi e spazi:

- ordinariamente, all'interno dell'ambiente scolastico e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali viaggi di istruzione e uscite didattiche;

⁵ Si intende l'équipe multiprofessionale responsabile del progetto individuale di ogni minore disabile composta da un referente UFSMIA (Neuropsichiatra Infantile o Psicologo) e da un referente del Servizio Sociale Professionale e integrata a seconda dei casi dai professionisti della riabilitazione o da altri specialisti di riferimento

- in caso di emergenza sanitaria o di altra natura, a distanza per via telematica attraverso mezzi (computer per gli operatori) e piattaforme messe a disposizione dalla scuola o, in assenza, da parte del soggetto aggiudicatario, che garantiscano il rapporto tra alunno e operatore;
- in spazi diversi dell'ambiente scolastico, concordati con la scuola, (quali, ad esempio, parchi, musei, biblioteche, ecc.) che si dovessero rendere disponibili al fine di garantire eventi imprevisti e imprevedibili a tutela della salute pubblica (ad esempio il “distanziamento sociale” post CoViD-19);
- a domicilio dell'alunno nelle situazioni in cui il gruppo di lavoro che lo ha in carico (servizi sociosanitari, scuola, ecc.) valuti l'opportunità di un intervento a sostegno delle sue capacità di apprendimento a causa di assenze prolungate dovute a problematiche impreviste e imprevedibili. Tale intervento deve essere valutato dal servizio sociale professionale della Società della Salute e dal soggetto aggiudicatario e deve essere svolto in sicurezza da parte dell'operatore.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre disporre, dall'inizio dell'attività, di una sede operativa all'interno del territorio della Società della Salute ovvero, in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale sede principale dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione dei servizi e allo svolgimento di alcune delle attività sotto indicate, essere dotata di linea dati e telefonica ed essere regolarmente presidiata durante l'orario di esecuzione del servizio.

Art. 15 - Modalità di organizzazione del servizio

Pur nella necessaria flessibilità, le modalità organizzative dei servizi di cui al presente Lotto dovranno tener conto di quanto indicato nelle specifiche *“Linee guida per l'attuazione del servizio di assistenza educativa scolastica della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest”*, di cui all'allegato E, parte integrante del presente Capitolato e prevedere i seguenti vincoli.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di assistenza educativa scolastica durante l'orario di apertura della scuola. L'inizio e la fine del servizio coincideranno di norma con l'inizio e la fine dell'anno scolastico, secondo quanto previsto dal calendario scolastico della Regione Toscana per le varie tipologie di scuole. Il servizio si svolgerà prevalentemente dal lunedì al venerdì e, per particolari necessità, anche il sabato nel solo orario antimeridiano.

Se ritenuto opportuno, la Società della Salute potrà apportare decorrenze posticipate, sospensioni temporanee o cessazioni anticipate rispetto al calendario sopra citato. Su richiesta del servizio sociale professionale sarà possibile fornire attività di supporto alla preparazione dell'alunno che dovrà sostenere prove di esame. La Società della Salute comunicherà con congruo anticipo ogni variazione relativa alle modalità di erogazione del servizio e del numero di ore per utente.

Sulla base degli elenchi nominativi forniti dalla Società della Salute (comprensivi per ciascun alunno dell'indicazione del numero di ore assegnate e della fascia di gravità) il soggetto aggiudicatario provvederà all'assegnazione del personale di assistenza agli alunni con disabilità, seguendo criteri che tengano conto della continuità educativa, ma anche delle competenze dell'educatore relativamente al progetto definito per l'alunno.

Gli educatori assegnati allo stesso Istituto comprensivo o Scuola secondaria superiore costituiscono il Team degli Educatori, come previsto dalle succitate Linee Guida. La definizione del Team è di esclusiva competenza della Società della Salute ove esistano le condizioni organizzative (più educatori, educatori assegnati non prevalentemente ad alunni inseriti nella fascia A, ecc.). Di norma gli educatori del Team saranno riconfermati negli anni successivi, ferme restando le ore contrattuali dei singoli educatori, in rapporto alla variazione del numero di alunni con disabilità seguiti o delle ore assegnate. Nel Team ciascun educatore condividerà con i colleghi la programmazione personalizzata predisposta per l'alunno seguito, in modo da favorire la reciproca conoscenza delle situazioni.

La definizione degli orari di assistenza sugli alunni seguiti avverrà per ogni singolo Istituto comprensivo o plesso scolastico (per le Scuole secondarie di primo e secondo grado) di intesa tra il soggetto aggiudicatario e i rappresentanti della singola istituzione scolastica.

Nella definizione degli orari di intervento sull'alunno si dovrà tenere conto esclusivamente delle

necessità dello stesso in ordine ai percorsi didattici e di assistenza alla comunicazione e alle specifiche funzioni dell'educatore nel progetto dell'alunno (sostegno alla relazione, alla socializzazione e all'autonomia).

Per gli alunni con disabilità sensoriale il soggetto aggiudicatario dovrà rendere disponibile personale specifico per l'assistenza alla comunicazione in possesso di competenze, quali la conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.) o del codice per ciechi "Braille".

L'orario dovrà essere articolato in modo da evitare sovrapposizioni con quello delle altre figure professionali impegnate a favore degli alunni con disabilità (insegnanti di sostegno, personale ausiliario). L'orario giornaliero dell'educatore dovrà essere continuativo, al fine di garantire la funzionalità del sistema organizzativo. Eventuali frazionamenti potranno essere contemplati se ascrivibili a motivi direttamente collegati ai bisogni e alle modalità di frequenza dell'alunno. Definito l'orario di lavoro dell'educatore per l'anno scolastico, questo potrà essere variato per ragioni dovute a modifiche della frequenza dell'alunno e/o alla necessità della presenza dell'educatore durante lo svolgimento di attività curriculari specifiche, come *stage* e/o inserimenti lavorativi, o per variate condizioni dell'alunno segnalate dall'équipe multidisciplinare di riferimento.

In occasione di gite didattiche, la Società della Salute, sentito il servizio sociale professionale e valutata la disponibilità economica, potrà garantire, su esplicita richiesta dell'Istituzione scolastica, prestazioni aggiuntive di assistenza. Allo scopo di garantire la programmazione delle attività, la Società della Salute comunica al soggetto aggiudicatario l'autorizzazione all'erogazione del servizio di assistenza educativa scolastica in aggiunta o a recupero rispetto a quanto già autorizzato per la partecipazione alla gita didattica. Le richieste per gli *stage* che comportino variazioni dell'orario e quelle per gli esami degli alunni che necessitino della presenza dell'operatore dovranno essere autorizzate dalla Società della Salute e comunicate al soggetto aggiudicatario con congruo anticipo.

Al personale impiegato nel servizio il soggetto aggiudicatario dovrà fornire un tesserino di riconoscimento da indossare durante l'orario di lavoro.

Art. 16 – Personale educativo: requisiti richiesti e mansioni

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a eseguire ogni prestazione inerente al servizio con personale atto a garantire la corretta esecuzione della prestazione in ogni sua fase, che deve essere quindi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione del servizio.

Per le attività di cui al Lotto n. 2 gli educatori dovranno essere specificatamente formati in materia di sicurezza e di primo soccorso in tutti i casi in cui ciò sia previsto dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), di cui all'art. 31.

Gli educatori dovranno provvedere a svolgere le attività proposte dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), assicurando inoltre l'assistenza di base, ove richiesto dalle specifiche situazioni e qualora le stesse siano previste espressamente nella scheda di attivazione del servizio di assistenza educativa e nello stesso P.E.I.. L'attività in oggetto verrà a integrarsi di fatto con le attività assistenziali di base e con quelle educativo/didattiche già in atto, operate da personale docente e non docente dipendente dell'Istituzione Scolastica.

Gli educatori dovranno inoltre partecipare alle riunioni e agli incontri di programmazione e verifica dell'attività e del P.E.I. con il gruppo di lavoro scolastico e con gli operatori territoriali che curano i singoli casi. Il monte ore di programmazione assegnate per ciascun alunno esarà definito dalla Società della Salute, contestualmente all'assegnazione delle ore ai singoli alunni per ogni anno scolastico.

Nel dettaglio gli educatori dovranno:

- cooperare, come figura professionale complementare, alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico/educativo;
- attivare interventi educativo/assistenziali volti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;
- partecipare alla formulazione dei P.E.I. e alle successive verifiche (nei P.E.I. sono definiti e articolati nel dettaglio i compiti e il ruolo degli educatori in relazione agli specifici bisogni di ciascun alunno).

Art. 17 – Coordinamento

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la funzione di coordinamento del servizio mediante un educatore con esperienza almeno triennale nel settore dell'infanzia e adolescenza e, nello specifico, negli interventi di integrazione dei minori con disabilità, nonché nel coordinamento delle risorse umane per 36 ore settimanali per tutto il corso dell'anno per un totale di 1.728 ore annue.

Il coordinatore sarà il referente organizzativo del servizio oggetto del presente Lotto e dovrà accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, del rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida. Avrà altresì il compito di tenere i collegamenti con la Società della Salute e di curare i contatti con gli operatori sanitari e con la scuola, collaborando con quest'ultima a tenere corretti rapporti con le famiglie, per il migliore sviluppo dell'attività programmata.

Nel dettaglio il coordinatore avrà il compito di

- programmare, organizzare, coordinare, documentare e verificare i P.E.I., di monitorare e verificare l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati agli operatori e di raccordarsi con le équipe multiprofessionali e con gli altri servizi;
- gestire le sostituzioni, nel rispetto delle modalità gestionali contenute nelle Linee Guida e in base alle segnalazioni presenti sulla scheda di attivazione del servizio fornita dalla Società della Salute e debitamente compilata dai Dirigenti Scolastici per ogni singolo alunno;
- predisporre statistiche e fornire dati sull'andamento del servizio e sui singoli interventi alla Società della Salute. In particolare, almeno due volte l'anno è tenuto a fornire una relazione sui programmi svolti e sui risultati conseguiti per ciascun alunno seguito.

Inoltre il coordinatore dovrà curare il raccordo con i dirigenti e le funzioni strumentali delle singole scuole con particolare attenzione a quelli delle scuole secondarie di secondo grado.

Sarà compito del coordinatore supportare gli educatori degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado nel reperire, di concerto con la scuola, opportunità valide e accoglienti per proporre esperienze scuola-lavoro calibrate sulle competenze, il livello di autonomia e gli specifici interessi dell'alunno.

Per questa funzione il coordinatore avrà cura di creare una rete di contatti con associazioni e cooperative sociali di tipo A o B che si occupano di orientamento, formazione e inserimento lavorativo per persone con disabilità, nonché con aziende disponibili per questo tipo di collaborazione con le scuole.

Art. 18 – Monte ore

Il servizio sarà rivolto indicativamente a 520 alunni, per i quali risultano necessarie 107.686 ore annue presunte di assistenza educativa scolastica.

Tale stima non costituisce impegno per la Società della Salute, potendo variare in più o in meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dal soggetto aggiudicatario.

Il servizio si svolgerà in base a quanto stabilito dal calendario educativo scolastico regionale per ciascun ordine di scuola. Nei casi in cui la scuola articolasse il proprio orario su 6 giorni settimanali il servizio, se richiesto dalla stessa, dovrà essere assicurato anche per il sabato.

La prestazione oraria è composta dalla prestazione minima di 50 minuti a contatto con l'alunno assegnato e dal periodo di 10 minuti riconosciuto dalla Società della Salute quale tempo di spostamento dell'operatore da un istituto scolastico all'altro. Pertanto, il tempo aggiuntivo impiegato dall'operatore per gli spostamenti rimarrà a carico del soggetto aggiudicatario.

Il monte ore complessivo annuale comprende inoltre le attività necessarie agli operatori per garantire le funzioni di raccordo con il servizio sociale territoriale ai fini della programmazione, del coordinamento e della verifica degli interventi (riunioni di équipe e incontri con gli operatori della Società della Salute, ecc.) e quantificabili per ciascun operatore in 6 ore annue (con riferimento all'anno educativo/scolastico).

Art. 19 – Costo totale del Lotto

In base alle modalità organizzative di cui all'art. 15 e al costo del coordinamento di cui all'art. 17, il costo (IVA esclusa) del servizio di assistenza educativa scolastica è il seguente.

Costo orario: €. **22,21**.

Costo complessivo annuale stimato del servizio: €. **2.391.706,06**.

Al soggetto aggiudicatario sarà erogato un corrispettivo a rate mensili pari al numero delle ore effettuate per il loro costo orario, come risultante in base all'offerta presentata in sede di gara.

Per la durata dell'appalto di cui all'art. 20, il costo complessivo stimato (IVA esclusa) del Lotto n. 2 sarà pari a € 9.566.824,24, secondo la seguente articolazione annuale:

Servizio	Costo primo anno	Costo secondo anno	Costo terzo anno	Costo quarto anno
Assistenza educativa scolastica	€ 2.391.706,06	€ 2.391.706,06	€ 2.391.706,06	€ 2.391.706,06

Il costo complessivo di ogni anno è al netto dell'importo, pari a € 11.958,53, stimato dalla Società della Salute a copertura degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze non soggetti a ribasso, come specificati all'art. 31.

Titolo IV – Parte normativa

Art. 20 - Durata, modifiche e varianti all'appalto

Per ciascuno dei due Lotti i servizi avranno una durata di 24 mesi dalla data di stipula del contratto ovvero di sua esecuzione anticipata (presumibilmente con avvio dal 1° settembre 2021 e conclusione al 31 agosto 2023). In caso di risultati soddisfacenti dell'appalto e verificate le compatibilità di bilancio, la Società della Salute si riserva, ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., la facoltà di esercitare il diritto di opzione con rinnovo o prosecuzione del contratto per ulteriori 24 mesi, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 15 giorni prima della scadenza contrattuale. Il termine non è perentorio.

Nel periodo di durata dell'appalto il RUP, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., con le modalità previste dall'ordinamento della Società della Salute, potrà autorizzare modifiche e varianti al contratto di appalto in corso di validità nei seguenti casi:

- per la revisione e l'adeguamento del prezzo all'indice ISTAT di incremento dei prezzi, qualora l'incremento dei prezzi e dei costi standard di riferimento dovesse determinare un aumento del costo unitario del servizio superiore al 10% e il soggetto aggiudicatario ne richieda la riconduzione a equità;
- per l'espletamento degli eventuali servizi supplementari della stessa natura di quelli già oggetto dell'appalto che si rendessero necessari in corso d'opera, per un importo massimo pari al 50% del valore dell'appalto iniziale;
- in caso di circostanze impreviste e imprevedibili quali, tra l'altro, la sopravvenienza di disposizioni normative, tali da rendere necessarie varianti in corso d'opera, per un importo massimo pari al 50% del valore dell'appalto iniziale (la modifica non deve alterare la natura generale del contratto);
- sostituzione del contraente inizialmente aggiudicatario dell'appalto secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., e al fine di dare continuità al servizio senza interruzione alcuna nella sua erogazione, alla scadenza definitiva del contratto e nelle more di espletamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, la Società della Salute potrà chiedere (e il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di accettare) una proroga del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nell'ultimo atto di affidamento e fino a un massimo di 6 mesi, a fronte di semplice richiesta scritta. In tal caso il soggetto

aggiudicatario dovrà assicurare il servizio per l'intero periodo richiesto.

Inoltre, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società della Salute potrà disporli con provvedimento del RUP e potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nelle more della stipula del contratto la Società della Salute si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione di urgenza del servizio nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Alla scadenza del periodo di affidamento, così come determinato dalle eventuali ripetizioni o proroghe, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza del contratto, il soggetto aggiudicatario si impegna a collaborare con il nuovo soggetto subentrante, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per la Società della Salute.

Art. 21 - Valore dei Lotti e dell'appalto

Per la durata dell'appalto di cui all'art. 20, il valore stimato dei due Lotti di cui esso si compone, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è il seguente:

Lotto n. 1 (Servizi per la tutela dell'infanzia e il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità)

Lotto n. 1	Valore primo anno	Valore secondo anno	Valore terzo anno	Valore quarto anno	TOTALE
Totale	€ 772.336,14	€ 836.353,14	€ 836.353,14	€ 836.353,14	€ 3.281.395,56

Gli oneri annui per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stimati in € 270,00 annui, non soggetti al ribasso d'asta.

Lotto n. 2 (Servizio di assistenza educativa scolastica)

Lotto n. 2	Valore primo anno	Valore secondo anno	Valore terzo anno	Valore quarto anno	TOTALE
Totale	€ 2.391.706,06	€ 2.391.706,06	€ 2.391.706,06	€ 2.391.706,06	€ 9.566.824,24

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stimati in € 11.958,53 annui, non soggetti al ribasso d'asta.

Il valore complessivo presunto dell'appalto, comprensivo dell'ipotesi in cui la Società della Salute si avvalga della facoltà di rinnovo o di ripetizione per 24 mesi successivi al contratto, nonché dell'importo previsto per l'eventuale proroga di 6 mesi e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 14.517.277,79 (quattordicimilionicinquecentodiciassettemiladuecentosettantasette/79), IVA esclusa, suddiviso in:

Lotto n. 1: € 3.700.787,13 (IVA esclusa).

Lotto n. 2: € 10.816.490,66 (IVA esclusa).

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 10 per il Lotto n. 1 e dall'art. 19 per il Lotto n. 2.

Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Con tale corrispettivo, il soggetto aggiudicatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti all'utilizzo dei locali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività. Tale importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. Il soggetto aggiudicatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi e indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Si precisa che, in caso di prestazioni aggiuntive e/o servizi complementari, il soggetto aggiudicatario espletterà i servizi al corrispettivo derivante dall'applicazione del ribasso d'asta.

Art. 22 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del decreto legge n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014), le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CIG comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione.

Il corrispettivo dovuto è erogato dalla Società della Salute con periodicità mensile, dietro emissione e trasmissione di apposite fatture posticipate, e sarà pagato entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse, previa verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni fatturate per il periodo di riferimento e della regolarità contributiva.

Ai fini del pagamento il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società della Salute gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall'accensione e/o intervenuta variazione.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii..

Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto aggiudicatario (DURC).

Nel caso in cui, in conseguenza del presente atto, il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii..

In caso di subappalto, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., il relativo contratto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per il soggetto aggiudicatario e i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, dovrà essere contenuta nei contratti sottoscritti dal soggetto aggiudicatario con i subcontraenti. Il soggetto aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Società della Salute e alla Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per entrambi i Lotti dovranno essere emesse fatture mensili distinte per singolo Comune socio della Società della Salute e per tipologia di servizio reso. Le fatture dovranno essere corredate da un report riassuntivo delle ore mensili complessive e di quelle riferite al singolo destinatario, con indicazione della modalità esecutiva e delle ore di programmazione.

Nelle fatture relative ai servizi di cui al par. 5.3 (*Servizio socio-educativo di gruppo*) e al par. 5.4 (*Servizio Spazi Neutri*), se dovuta, dovrà essere inserita la rata mensile del corrispettivo previsto per le spese per gli spazi per le attività messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario.

Per il servizio di cui al par. 5.5 (*Centro Affidi*) la fattura dovrà essere corredata da una relazione sulle attività svolte.

La Società della Salute si riserva comunque la facoltà di indicare ulteriori specifiche sia per l'emissione della fattura elettronica che per le modalità di rendicontazione delle prestazioni

effettuati da allegare alla fattura cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi.

Art. 23 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse solo qualora il soggetto aggiudicatario abbia espressamente indicato nell'offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

La Società della Salute corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Ove non ricorrano tali condizioni, la Società della Salute, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti saranno effettuati al soggetto aggiudicatario, che dovrà trasmettere alla Società della Salute, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.

Art. 24 - Deposito cauzionale

Per ciascun Lotto l'offerta presentata in sede di gara dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria di valore pari al 2% dell'importo base relativo all'intero periodo di durata dell'appalto da prodursi nella forma di cauzione o fideiussione a scelta del concorrente, ai sensi e in conformità dell'art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., al quale si rinvia per la costituzione della garanzia medesima.

Avvenuta l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a produrre una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituirsi a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.. La garanzia fideiussoria dovrà avere validità corrispondente alla durata del servizio ed essere costituita con le modalità di cui all'art. 103, punto 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., al quale si rinvia per ogni relativo adempimento.

Art. 25 - Personale

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a eseguire ogni prestazione inerente ai Lotti n. 1 e n. 2 con personale in grado di garantirne la corretta esecuzione in ogni sua fase e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione dei servizi. Detto personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale.

La Società della Salute si riserva il diritto di contestare al soggetto aggiudicatario l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

Con l'accettazione del presente Capitolato il soggetto aggiudicatario si impegna all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza e all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché a impegnarsi al rispetto della retribuzione e di quanto previsto nei Contratti Collettivi di categoria sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (anche se il soggetto aggiudicatario non fosse formalmente iscritto alle stesse) e dagli accordi integrativi decentrati.

Il soggetto aggiudicatario, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto. Inoltre è tenuto a osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare, su richiesta della Società della Salute, l'adempimento di tutte le disposizioni relative al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei compiti del presente Capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia e ogni altra malattia professionale e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Il personale dovrà partecipare a tutte le specifiche iniziative di formazione obbligatoria previste dal contratto di lavoro e dalla vigente normativa.

Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dal soggetto aggiudicatario per le attività di cui al presente Capitolato non costituiranno rapporto d'impiego con la Società della Salute, né potranno rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della stessa.

Le vertenze sindacali dovranno avvenire nel pieno rispetto della legge n. 146/1990, e ss.mm.ii., e di eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla sarà dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

In caso di sciopero, il soggetto aggiudicatario è tenuto a effettuare i servizi essenziali secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal CCNL di categoria.

Per una maggiore garanzia dei bambini e dei ragazzi, tutti gli operatori dei servizi dovranno essere in possesso delle qualità morali di seguito indicate:

- a) insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza personali e di misure di prevenzione;
- b) non aver riportato condanne, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli artt. 380 e 381 del Codice di procedura penale;
- c) non aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o ad altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998;
- d) non aver subito condanne per i reati dagli artt. 564, 571, 572 del Codice penale e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge n. 66/1966, dalla legge n. 172/2012, dalla legge n. 269/1998, così come modificata dalla legge n. 38/2006, e dall'art. 3, comma 19, lett. a), della legge n. 94/1999;
- e) non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;
- f) non aver subito condanne o applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 del Codice di procedura penale per delitti di natura sessuale su minori o di pedopornografia, secondo quanto stabilito dalla legge n. 38/2006, che comporti l'interdizione perpetua da qualunque incarico, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

A tal fine, prima della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti.

Se nel corso del servizio un operatore fosse oggetto di indagine per uno dei predetti reati, dovrà essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero, nel caso in cui per il predetto reato fosse incriminato un amministratore del soggetto aggiudicatario, lo stesso non potrà avere rapporti con i minori fino alla definitiva sentenza di assoluzione. Il mancato allontanamento comporterà la sospensione dal servizio.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a richiedere a tutti gli operatori con cadenza annuale il certificato dei carichi penali comprensivo dei carichi pendenti, inviando alla Società della Salute ogni anno apposita dichiarazione dell'insussistenza delle fattispecie di cui alle succitate lettere da a) a f) nei confronti degli operatori e degli amministratori del soggetto aggiudicatario, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione.

Art. 26 - Volontari

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto il soggetto aggiudicatario potrà garantire anche la disponibilità di volontari, compresi quelli del servizio civile nazionale e regionale, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle

normative sulla *privacy* e sulla sicurezza del lavoro e di ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato.

I volontari opereranno all'interno della struttura organizzativa del soggetto aggiudicatario e agiranno sotto la sua diretta direzione.

Nel caso di impiego di volontari, il soggetto aggiudicatario garantirà che tutto il personale volontario è regolarmente assicurato, sollevando espressamente la Società della Salute da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente appalto.

Il soggetto aggiudicatario dovrà emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse del presente appalto. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto (nominativi, qualifiche e ore d'impegno) sarà conservata dal soggetto aggiudicatario ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte della Società della Salute.

Art. 27 - Formazione del personale

Sulla base dell'analisi dei bisogni effettuata, il soggetto aggiudicatario di ciascun lotto predisporrà un progetto annuale di formazione. La formazione avrà come finalità:

- a) dotare il personale coinvolto nel progetto di competenze aggiornate e innovative relative alle tematiche del corso;
- b) migliorare la capacità di orientamento su tematiche che coinvolgano in maniera diretta i beneficiari e di ascolto dei loro bisogni;
- c) facilitare il lavoro e migliorare l'efficacia delle risposte dell'équipe nella gestione diretta dei casi.

Si richiede che il soggetto aggiudicatario si faccia carico della formazione in materia di infanzia e adolescenza, disabilità, integrazione inclusione scolastica, tutela, valutazione delle competenze genitoriali, affido familiare, incontri protetti e argomenti affini e che tale formazione sia aperta al servizio sociale professionale e a tutti gli operatori individuati dalla Società della Salute e accreditata presso gli ordini professionali per il conseguimento dei crediti formativi.

Art. 28 - Clausola sociale

A tutela dei lavoratori e della stabilità occupazionale e ferma restando la compatibilità con l'organizzazione adottata e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., si impegna a impiegare e ad assorbire prioritariamente nell'esecuzione del contratto il personale dall'aggiudicatario uscente già impiegato e operante nei servizi oggetto d'appalto, laddove lo stesso personale sia interessato e disponibile.

In coerenza con le Linee Guida ANAC n. 13/2019, approvate con la deliberazione ANAC 13 febbraio 2019, gli operatori economici concorrenti accettano espressamente la clausola sociale di cui al precedente comma, obbligandosi ad applicarla secondo le specifiche modalità previste dal Progetto di assorbimento appositamente allegato all'offerta presentata in sede di gara. Tale obbligo sarà recepito nel contratto.

Il Progetto di assorbimento, da allegarsi all'istanza di partecipazione alla procedura, dovrà indicare, distinti per qualifica, il numero di operatori che l'impresa si obbliga a riassorbire in caso di aggiudicazione unitamente alle relative condizioni contrattuali, con particolare riferimento al contratto di riferimento, all'inquadramento e al trattamento economico.

La mancata presentazione del Progetto di assorbimento che il concorrente si impegna ad attuare in caso di aggiudicazione equivarrà alla mancata accettazione della clausola sociale e sarà perciò motivo di esclusione dalla procedura e non sarà soggetta a soccorso istruttorio.

L'attuazione del Progetto di assorbimento assurge a obbligo contrattuale a seguito dell'aggiudicazione e sarà soggetta al monitoraggio e al controllo della Società della Salute. La volontà di accettare la clausola sociale è manifestata mediante apposita dichiarazione corredata, a pena di nullità, dal

Progetto di assorbimento che il concorrente si impegna ad attuare in applicazione della medesima clausola sociale.

Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'elenco del personale attualmente impiegato e il relativo contratto di lavoro di riferimento sono riportati nei prospetti allegati al presente Capitolato per i rispettivi Lotti (Allegati C e D).

Art. 29 - Compiti e controlli della Società della Salute

La Società della Salute si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento a quanto previsto dal presente Capitolato da parte del soggetto aggiudicatario, anche richiedendo allo stesso apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.

L'esecuzione del presente contratto sarà diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con l'ausilio, se nominato, del direttore d'esecuzione (DEC), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

La Società della Salute svolgerà i seguenti compiti:

- espletterà le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell'appalto;
- effettuerà i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario, al numero e alla tipologia di utenti che accederanno al servizio.

Sarà facoltà della Società della Salute effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il soggetto aggiudicatario impegnerà nel servizio.

La Società della Salute si riserva, inoltre, il diritto di predisporre batterie d'indicatori volti a rilevare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato.

Per favorire la rilevazione della qualità del servizio svolto, il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire, su indicazione della Società della Salute, la somministrazione e la raccolta di questionari, garantendo il più assoluto rispetto dell'anonimato.

Alla conclusione delle attività progettuali previste, il contratto sarà sottoposto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento.

All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizzerà, con apposita comunicazione al soggetto aggiudicatario, l'emissione della fattura finale.

Art. 30 - Strumentazione hardware e software

Per strumentazione hardware si intende l'insieme degli strumenti informatici necessari per la gestione del servizio e del debito informativo verso la Società della Salute: pc/laptop/stampanti e simili.

Per strumenti software si intendono sia gli applicativi propri della Società della Salute, che quelli scelti dal soggetto aggiudicatario per lo svolgimento delle proprie attività, come i servizi di posta elettronica, anche certificata, i sistemi di scrittura e di calcolo e simili.

Per debito informativo si intende l'insieme delle informazioni che, il soggetto aggiudicatario dovrà rendere alla Società della Salute, come indicato nel presente Capitolato, per la corretta e completa messa a sistema delle attività a carattere sociale, per il loro monitoraggio e programmazione, anche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a predisporre uno spazio di *storage* "sicuro" per la raccolta dei dati personali descritti nel presente Capitolato, da concordare con la Società della Salute.

Art. 31 - Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla Società della Salute a qualsiasi titolo, ed è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza al momento della stipula del contratto.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, provvedendo con cadenza annuale a trasmettere alla Società della Salute una relazione concernente le attività di formazione e aggiornamento cui hanno partecipato gli operatori impiegati nei servizi oggetto del presente Capitolato.

La Società della Salute si riserva di verificare nel periodo di vigenza del contratto, anche attraverso apposite ispezioni, il rispetto delle norme anti-infortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori e potrà procedere, qualora il soggetto aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui ai commi precedenti, alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando allo stesso un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione, trascorso inutilmente il quale la Società della Salute si riserva la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, senza che da tale risoluzione possano conseguire per il soggetto aggiudicatario diritti o pretese di sorta, a eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione, dedotte le penali applicate per l'inadempienza contrattuale e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dalla Società della Salute.

Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a:

- rispettare le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 (*"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"*);
- garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria e agli accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

Il soggetto aggiudicatario e il personale da esso dipendente dovranno attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalla Società della Salute e rese note attraverso comunicazioni scritte ovvero di quelle appositamente emesse per il proprio personale. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

La Società della Salute sarà pertanto esonerata da:

- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del soggetto aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone beneficiarie del servizio e a terzi durante il periodo di suo svolgimento.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale dell'ente, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato, esonerando la Società della Salute da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo. Il soggetto aggiudicatario dovrà assumere ogni responsabilità e onere nei confronti della Società della Salute per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del soggetto aggiudicatario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne dovranno essere dotati in conformità al decreto ministeriale 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assumere ogni responsabilità ed onere per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse in merito all'emergenza CoViD-19.

Per il Lotto n. 1, per le sole attività di cui al par. 5.3 (servizio socio-educativo di gruppo) che saranno svolte in spazi messi a disposizione dai Comuni (così come indicato al comma 1, lettera c), dell'art. 6) il soggetto aggiudicatario dovrà verificare il rischio di interferenze al fine di procedere alla elaborazione, successivamente all'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, del

prescritto D.U.V.R.I., laddove detti spazi non saranno utilizzabili dallo stesso in modo non esclusivo. Per gli altri servizi del Lotto n. 1, per i quali non sarà prevista l'esecuzione all'interno di locali/luoghi messi a disposizione dalla Società della Salute o dai Comuni consorziati, resta invece escluso per il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81/08, l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I..

Per il Lotto n. 2 la Società della Salute, pur non essendo conduttore delle strutture ove si svolge il servizio, promuove e verifica che il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si coordini e cooperi con i Responsabili delle Istituzioni scolastiche, affinché siano fornite reciprocamente tutte le informazioni utili a eliminare i rischi specifici dovuti alle interferenze delle diverse attività lavorative svolte dai vari soggetti nelle singole strutture sedi dei servizi, al fine di procedere alla elaborazione, successivamente all'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, del prescritto D.U.V.R.I..

Il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere alla Società della Salute, entro il termine che sarà indicato nel contratto, apposita comunicazione in cui si darà atto della sottoscrizione dei suddetti D.U.V.R.I..

Il D.U.V.R.I. è comunque da considerarsi un documento "dinamico", soggetto quindi a eventuali aggiornamenti, e inoltre nessun tipo di lavoro che possa generare interferenza non precedentemente prevista potrà essere eseguito senza preventiva valutazione della possibile determinazione di interferenza.

Art. 32 - Polizze assicurative

Il soggetto aggiudicatario tiene espressamente sollevata la Società della Salute da ogni responsabilità per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto, ivi inclusi i danni causati alla Società della Salute per ritardi, errori, omissioni e disservizi, ed è tenuto alla stipula e alla produzione di tutte le polizze assicurative previste dalla vigente normativa preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, con copertura a decorrere dall'affidamento del servizio (inizio attività) e fino alla sua cessazione.

La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il soggetto aggiudicatario, tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio e ogni persona (fisica o giuridica) operante per conto dello stesso appaltatore.

La polizza assicurativa dovrà prevedere:

- massimali RCT per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00;
- massimali RCO con € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
- copertura dei danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- estensione della responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari;
- estensione di garanzia relativa alla responsabilità del soggetto aggiudicatario e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento U.E. 2016/679;
- estensione ai danni da incendio a cose o fabbricati di proprietà di terzi cagionati durante l'esecuzione del servizio con massimale non inferiore a € 500.000;
- estensione ai rischi per responsabilità civile derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento del servizio assicurato, per danni causati da eventuali subappaltatori;
- l'estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande;
- la responsabilità civile verso terzi dei minori per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza negli spazi del soggetto aggiudicatario dove si svolgono le attività.

Qualora la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte alla Società della Salute o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico del soggetto aggiudicatario.

Sono da considerarsi terzi:

- tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'INAIL, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
- la Società della Salute, i suoi amministratori e i suoi dipendenti e collaboratori.

Nella polizza dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti della Società della Salute per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente Capitolato.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a produrre le polizze assicurative stipulate in ottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo preliminarmente alla sottoscrizione del contratto e, comunque, entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la consegna del servizio.

Il soggetto aggiudicatario dichiara la propria disponibilità ad attivare, per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della Società della Salute, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore delle persone beneficiarie dei servizi con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche ed € 35,00 per diaria per ricovero ospedaliero.

Art. 33 - Obblighi e impegni del soggetto aggiudicatario

Al soggetto aggiudicatario è fatto obbligo di:

- a) osservare le norme vigenti in materia igienico - sanitaria e antinfortunistica;
- b) comunicare alla Società della Salute, su richiesta del RUP, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto aggiudicatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- c) impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- d) adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a mettere a disposizione della Società della Salute, senza costi aggiuntivi per la stessa, le risorse professionali e materiali idonee alla predisposizione di progetti e richieste di finanziamento da presentare all'Unione Europea, allo Stato, alla Regione o alla Città Metropolitana, per la realizzazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, anche in un'ottica di loro incremento quantitativo o di miglioramento qualitativo. Analogo impegno potrà riguardare la gestione di finanziamenti provenienti dalle suddette fonti che sono già nella disponibilità della Società della Salute.

Art. 34 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento e Protocollo di legalità

La Società della Salute ricorda altresì la necessità di uniformarsi:

- agli obblighi di comportamento previsti dal "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10/2014 e pubblicato sul sito web istituzionale all'indirizzo: <http://www.sds-nordovest.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/159>, che vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione del suindicato Regolamento da parte degli operatori del soggetto aggiudicatario.
- all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta il 10 ottobre 2019 tra i Comuni della Provincia di Firenze e la Prefettura di Firenze. Il soggetto aggiudicatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità suddetto e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art 35 - Cessione del Credito

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società della Salute. L'autorizzazione alla cessione sarà comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Le cessioni di crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla Società della Salute.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti saranno efficaci e opponibili alla Società della Salute solo se questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. La Società della Salute si riserva il diritto di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, la Società della Salute potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 36 - Esecuzione anticipata del contratto

Nelle more di stipula del contratto, la Società della Salute si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l'esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 45 giorni e, comunque, fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il soggetto aggiudicatario nulla avrà da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione fosse annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Nel caso in cui la Società della Salute decida di affidare al soggetto aggiudicatario l'esecuzione anticipata del contratto e intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula del contratto con un nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 24 mesi.

Art. 37 - Forma del contratto e spese

Il contratto tra la Società della Salute e il soggetto aggiudicatario sarà redatto nella forma della scrittura privata e sarà soggetto a registrazione.

Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti alla stipula, la scrittura, i bolli e la registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti.

Tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario dovranno essere versati entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate dalla Società della Salute.

Art. 38 - Sospensione dei servizi

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscono in via temporanea che i servizi oggetto del presente Capitolato procedano utilmente e a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP potrà disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del soggetto aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimarrà interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri.

La sospensione potrà altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione o le sospensioni si protraessero per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata

complessiva del contratto o, comunque, quando superassero sei mesi complessivi, l'esecutore potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. In caso di opposizione da parte della Società della Salute, il soggetto aggiudicatario avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto al soggetto aggiudicatario negli altri casi.

La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione del contratto.

La sospensione delle prestazioni sarà obbligatoria nel caso in cui nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, fosse in corso un procedimento penale per i reati previsti dall'art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., e per i reati contro minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n. 269/1998 (*"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno delle minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"*), così come modificata dalla legge n. 38/2006, dagli artt. 564, 571, 572 del Codice Penale e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge n. 66/1996, dalla legge n. 172/12 e dall'art. 3, comma 19, lett. a), della legge n. 94/1999, fino a sentenza definitiva di assoluzione.

La sospensione sarà obbligatoria e avverrà con effetto immediato, in attesa della rescissione del contratto, nel caso in cui dovessero emergere episodi di violenza, abusi nei confronti dei minori.

La sospensione delle prestazioni sarà obbligatoria anche nel caso di sentenza o decreto di condanna o di procedimento penale per i predetti reati commessi dal personale, compreso quello volontario, che fosse a contatto con i minori, fatta salva l'ipotesi che il personale coinvolto non fosse adibito a mansioni che non comportassero il diretto contatto con i minori.

Art. 39 - Intervento sostitutivo della Società della Salute

39.1 Inadempienza retributiva del soggetto aggiudicatario o del subappaltatore

Ai sensi dell'art 105, comma 10, e dell'art 30, comma 6, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto dipendente dal soggetto aggiudicatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di subappalti, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso il soggetto aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Società della Salute potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al soggetto aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii..

39.2 Inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

Ai sensi dell'art. 105, comma 10, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., qualora ricorra l'ipotesi, prevista dall'art. 30, comma 5, decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente del soggetto aggiudicatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Società della Salute tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 40 - Penali

Qualora nella fase di esecuzione vengano rilevati disservizi, irregolarità o inadempienze degli obblighi previsti dal contratto e dal presente Capitolato, la Società della Salute procederà a contestare le stesse per scritto, richiedendo al soggetto aggiudicatario la produzione delle relative ed

eventuali controdeduzioni entro il termine prefissato e, comunque, non superiore ai 10 giorni successivi all'invio della medesima contestazione mediante PEC.

Nel caso in cui, a seguito di debita contestazione, le controdeduzioni del soggetto aggiudicatario non pervengano entro il prefissato termine o, a insindacabile giudizio della Società della Salute, siano ritenute insufficienti a giustificare l'irregolarità contestata, la stessa applicherà le penali di cui alla sottostante tabella, da graduarsi tra il minimo e il massimo dell'importo commisuratamente alla gravità dei fatti contestati.

Inadempienza	Penalità max.
Mancata sostituzione degli operatori (in caso di assenza, dimissioni o allontanamento secondo quanto previsto dall'art. 25)	€ 500,00
Mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal RUP o dal DEC sull'esecuzione del servizio, in caso di avvenuto riscontro di anomalie nell'esecuzione delle prestazioni previste (per ogni settimana di ritardo immotivato)	€ 100,00
Mancata o difforme erogazione dei servizi minimi previsti agli artt. 5, 6, 8 e 9 per i servizi di cui al Lotto n. 1 e agli artt. 15, 16, 17 e 18 per il servizio di cui al Lotto n. 2	€ 500,00
Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 25 (per ciascuna violazione)	€ 500,00
Mancata comunicazione della variazione della ragione sociale	€ 200,00

Il ripetersi di un medesimo disservizio già debitamente contestato e la perdurante inadempienza di determinati obblighi contrattuali saranno motivo di aggravamento e conseguente incremento della penale applicabile pari al 2% per ogni successiva ripetizione.

L'applicazione della penale e la relativa entità saranno comunicate all'appaltatore a mezzo PEC entro i 10 giorni successivi al termine assegnato per le controdeduzioni.

La Società della Salute si riserva di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali mediante trattenute di pari importo sui corrispettivi maturati e non ancora erogati, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui all'art. 20 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Resta salva la risarcibilità dei danni subiti dalla Società della Salute a causa dei disservizi e/o delle irregolarità e inadempienze sanzionate. L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Società della Salute a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, tali da non comportare l'inaccettabilità delle prestazioni.

Art. 41 - Risoluzione di diritto e clausola risolutiva espressa

Fermi i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., la Società della Salute avrà la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia del soggetto aggiudicatario, che dai suoi eventuali aventi diritto, con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporterà, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a. subappalto non autorizzato;
- b. inosservanza ripetuta delle prescrizioni della Società della Salute volte ad assicurare la regolarità dei servizi, il rispetto delle norme di collocamento, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale, la sicurezza degli utenti e il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato. A tal fine si considereranno, in ogni caso, inadempimento grave la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria, l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi e l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al

- 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- c. comprovata violazione dei diritti delle persone beneficiarie del servizio e comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d. cessione a terzi dell'affidamento oggetto del presente Capitolato, salvo le ipotesi espressamente previste dal decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- e. inosservanza delle norme di legge in materia dei diritti dei lavoratori, compresi il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente, il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte, gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- f. mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- g. interruzione non motivata del servizio;
- h. quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al soggetto aggiudicatario abbia superato il 20% dell'importo complessivo del contratto;
- i. in caso di DURC non regolare per due volte consecutive;
- j. nei confronti del soggetto aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- k. violazione da parte dei collaboratori del soggetto aggiudicatario del "Codice di comportamento dei dipendenti" della Società della Salute;
- l. attribuzione d'incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti della Società della Salute che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei propri confronti;
- m. nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale.
- n. qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011;
- o. la mancata comunicazione tempestiva alla Società della Salute e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- p. la modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- q. perdita dei requisiti previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- r. il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del vigente Codice;
- s. in caso di mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell'offerta che sono stati oggetto di valutazione;
- t. qualora il soggetto aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- u. perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- v. in caso di liquidazione, concordato preventivo, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
- w. inadempienza degli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione della clausola sociale;
- x. negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

Quando il direttore d'esecuzione del contratto, se nominato, accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo potrà essere riconosciuto al soggetto aggiudicatario. Il direttore d'esecuzione del contratto formulerà, altresì, la contestazione degli addebiti al soggetto aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza del soggetto aggiudicatario verrà comunicato via PEC.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il soggetto aggiudicatario abbia risposto alla Società della Salute su proposta del RUP dichiarerà risolto il contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il soggetto aggiudicatario rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Per il risarcimento dei danni, la Società della Salute potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto aggiudicatario senza pregiudizio dei diritti del Società della Salute sui beni del soggetto aggiudicatario stesso.

Al soggetto aggiudicatario inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società della Salute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esimerà il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto del soggetto aggiudicatario, la Società della Salute avrà la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi sarà notificato al soggetto aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del soggetto aggiudicatario la Società della Salute si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario soggetto aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario soggetto aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 42 - Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, comma 4 ter, e dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo n. 159/2011, e ss.mm.ii. (Codice Antimafia), la Società della Salute si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non potrà avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In caso in cui il soggetto aggiudicatario receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 43 - Comunicazioni

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla Società della Salute ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o alla rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Società della Salute di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non fosse possibile nei termini previsti dal progetto per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto aggiudicatario, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Società della Salute, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. Il soggetto aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente Capitolato.

Art. 44 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali

Nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto, la Società della Salute si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7, del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e quest'ultimo si impegnerà alla sottoscrizione del relativo atto allegato al presente Capitolato (Allegato F), al quale si fa espresso rinvio per quanto attiene alle modalità e alle istruzioni di trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che il personale autorizzato sia vincolato a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio sulle informazioni e sui dati personali (sia cartacei che informatici), ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari, contenuti nei progetti di assistenza individuali per le persone beneficiarie del servizio e, comunque, su ogni fatto o circostanza riguardante le medesime persone di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d'appalto.

Al soggetto aggiudicatario e al personale impiegato è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere.

Art. 45 - Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto o alla procedura di aggiudicazione è esclusivamente competente a decidere il Foro di Firenze.

Art. 46 - Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci.

Art. 47 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in vigore, al Codice dei Contratti pubblici, ai regolamenti vigenti in materia e nei regolamenti della Società della Salute.

Allegato A - Ore stimate, costi del personale e della sicurezza a base d'asta (per il Lotto n. 1)

Allegato B - Ore stimate, costi del personale e della sicurezza a base d'asta (per il Lotto n. 2)

Allegato C - Personale attualmente impiegato e relativo contratto di lavoro (per il Lotto n. 1)

Allegato D - Personale attualmente impiegato e relativo contratto di lavoro (per il Lotto n. 2)

Allegato E - Linee guida per l'attuazione del servizio di assistenza educativa scolastica della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest (per il Lotto n. 2)

Allegato F - Nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR (per entrambi i Lotti)

Allegato G – Dichiarazioni da sottoscrivere per accettazione (per entrambi i Lotti)

Allegato H – Protocollo di legalità di Firenze

SECONDA PARTE – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ARTICOLO 1) OPERATORI AMMESSI A PARTECIPARE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

1.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list*, di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata secondo quanto previsto da decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del succitato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

1.2 Requisiti di idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale

Per entrambi i Lotti i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso del seguente requisito: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per alcune categorie di operatori economici è richiesto inoltre uno dei seguenti requisiti:

- a) (solo per le organizzazioni di volontariato o per le associazioni di promozione sociale) iscrizione ai Registri, articolati su base regionale, previsti dall'art. 6 della legge n. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato o iscrizione al Registro nazionale o Registri regionali delle associazioni di promozione sociale previsti rispettivamente dall'art. 7, commi 1 e 4, della legge n. 383/2000;
- b) (solo per le cooperative sociali o per i consorzi di cooperative sociali) iscrizione nell'apposito Albo Regionale ex art. 9, comma 1, della legge n. 381/1991, nelle categorie di cui allo schema:
 - cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione "A" o "C" dell'Albo della Regione Toscana a norma dell'art. 3 della legge regionale n. 58/2018;
 - cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali iscritte in altro Albo regionale *ex lege* n. 381/1991 (ove istituito);
 - cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritte nell'Albo *ex lege* n. 381/1991, in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana;
- c) (solo per le imprese sociali) iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 112/2017.

I concorrenti di altro Stato membro dell'Unione Europea non residenti o aventi sede legale in Italia devono fornire prova dell'iscrizione in uno dei Registri previsti dalla legislazione vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei Registri istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.

Per la comprova del requisito verranno acquisiti i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Considerate le dimensioni e la complessità dei servizi oggetto d'appalto e la loro rilevanza in relazione all'attuazione dei progetti assistenziali dei beneficiari dei servizi, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., devono essere in possesso, a prova della loro solidità, dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- Lotto n. 1: fatturato specifico medio annuo per servizi a favore di minori, prestati a soggetti pubblici o privati, riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2018, 2019 e 2020) non inferiore a € 800.000,00, IVA esclusa;
- Lotto n. 2: fatturato specifico medio annuo per servizi a favore di minori, prestati a soggetti pubblici o privati, riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2018, 2019 e 2020) non inferiore a € 2.300.000,00, IVA esclusa.

La comprova del requisito del fatturato specifico è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., ossia:

- a) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
 - elenco autocertificato dei servizi svolti, recante indicazione dell'amministrazione/ente appaltante, dell'oggetto dell'appalto, dell'importo, del periodo di esecuzione e di ogni altro elemento ritenuto eventualmente utile all'effettuazione delle successive verifiche;
 - copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - fatture relative all'avvenuta esecuzione, indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- a) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, accompagnati da originale o copia conforme delle fatture relative all'avvenuta esecuzione.

A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., i concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., devono:

- Lotto n. 1: aver gestito negli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020) almeno un servizio di carattere socioeducativo domiciliare e territoriale ovvero un servizio socioeducativo individuale a favore di minori per almeno 18 mesi continuativi;
- Lotto n. 2: aver gestito negli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020) almeno un servizio di carattere socioeducativo a favore di minori con disabilità per almeno 18 mesi continuativi.

Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito previsto si applica a tutte le società costitutesi da un periodo superiore o uguale a 18 mesi. Le società costituite da un periodo inferiore a 18 mesi devono avere un'esperienza di almeno quattro mesi continuativi.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., come segue:

- per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato;
- per i servizi effettuati a favore di committenti privati, dovranno essere allegate all'elenco le copie delle fatture o gli originali o copie autentiche dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

ARTICOLO 2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTI ESSENZIALI

A pena di inammissibilità, l'offerta dovrà essere presentata esclusivamente in forma elettronica mediante la piattaforma telematica START, secondo le modalità ed entro il termine perentorio specificati dal bando di gara e dovrà recare separatamente:

- istanza di partecipazione, contenente tutti i dati identificativi del concorrente e tutta la documentazione amministrativa prevista dal bando di gara;
- offerta tecnica redatta, a pena di nullità, conformemente a quanto indicato nel presente Capitolato;
- offerta economica dalla quale dovranno risultare il prezzo complessivo offerto, unitamente al dettaglio dei costi delle diverse componenti su base annua.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sulla piattaforma START. I chiarimenti dovranno essere presentati entro e non oltre 10 giorni prima della data di scadenza del bando. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

ARTICOLO 3) MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ciascun Lotto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	85
Offerta Economica	15
TOTALE	100

Ciascun Lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto sommando i punti attribuiti all'offerta tecnica a quelli attribuiti all'offerta economica. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o entrambi i Lotti e in ogni caso risultare aggiudicatario di uno o entrambi i Lotti.

Alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione giudicatrice, costituita e nominata ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione giudicatrice procederà all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando e valorizzando separatamente l'offerta tecnica e l'offerta economica secondo i criteri e i parametri di misurazione indicati ai successivi articoli e attribuendo a ciascun candidato il punteggio complessivo finale risultante dalla somma dei punteggi parziali ottenuti in sede di valorizzazione dell'una e dell'altra.

ARTICOLO 4) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

(Punteggio max attribuibile: punti 85)

Per ciascun Lotto i concorrenti dovranno presentare un'offerta tecnica sotto forma di relazione/proposta tecnica conformemente all'allegato Modulo A.

Per ciascun Lotto le offerte tecniche saranno valutate nell'ambito di una procedura di selezione comparativa delle stesse con l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, di cui un massimo di 15 punti relativamente alla parte economica e un massimo di 85 punti relativamente ai valori qualitativi del soggetto e del progetto.

Per il Lotto n. 1 l'affidamento avverrà sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri e sub-criteri riportati nella seguente tabella.

Tab. 1 - I criteri e i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto n. 1

Criterio	Descrizione	Punt. max
1	Analisi del contesto e dei bisogni dei destinatari dei servizi Il concorrente dovrà illustrare le caratteristiche del contesto socio-culturale di riferimento, con particolare riguardo all'analisi dei fenomeni di marginalità, disagio e vulnerabilità dei minori e dei nuclei familiari di appartenenza. Il concorrente dovrà analizzare cause e possibili interventi per i minori. <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e della completezza dell'analisi e della sua aderenza alla situazione reale.</u>	10
2	Organizzazione del servizio socioeducativo (domiciliare, di gruppo e nell'ambito del progetto P.I.P.P.I.) e del servizio di mediazione familiare Il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare i servizi di cui ai par. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.6 del Capitolato, con particolare riferimento ai seguenti fondamentali aspetti: a) promozione dell'autonomia e delle capacità di assunzione di responsabilità educative da parte della famiglia a garanzia della permanenza del minore al suo interno; b) osservazione delle dinamiche familiari e relazionali con il minore; c) costruzione di un progetto di servizio educativo domiciliare e territoriale che si ponga obiettivi di supporto e di riscoperta delle competenze personali del minore anche attraverso una collaborazione con soggetti del terzo settore, con particolare riguardo ad associazioni culturali, sportive, sociali che operano sul territorio; d) gestione del servizio socioeducativo di gruppo, descrivendo le azioni educative, di animazione di gruppo, ludico-ricreative e di supporto al percorso scolastico e gli interventi mirati ad ampliare la rete sociale del minore anche attraverso una collaborazione con soggetti del terzo settore, con particolare riguardo ad associazioni culturali, sportive, sociali che operano sul territorio; e) effettuazione degli interventi di mediazione familiare, descrivendone le modalità di svolgimento, le dinamiche e i conflitti che possono insorgere e le possibili proposte di soluzione; f) monitoraggio e valutazione dei servizi con indicazione della metodologia e degli strumenti proposti per la misurazione della loro efficacia. Il concorrente dovrà specificare per ciascun dei predetti punti come intende organizzare i servizi, assicurando il conseguimento degli obiettivi e delle finalità indicate. <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e della completezza delle soluzioni individuate e delle proposte avanzate rispetto alle reali esigenze dei servizi e dei loro destinatari, nonché alla loro compatibilità con le indicazioni generali del Capitolato.</u>	25

3	Organizzazione del servizio di Spazi Neutri Il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare il servizio di cui al par. 5.4 del Capitolato, con particolare riferimento ai seguenti fondamentali aspetti: a) effettuazione degli incontri protetti, descrivendone le modalità di svolgimento, le dinamiche e i conflitti che possono insorgere e le possibili proposte di soluzione; b) organizzazione degli spazi dove si svolgeranno gli incontri protetti; c) modalità di realizzazione degli incontri protetti in via di urgenza; d) monitoraggio e valutazione del servizio con indicazione della metodologia e degli strumenti proposti per la misurazione della sua efficacia. <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e della completezza delle soluzioni individuate e delle proposte avanzate rispetto alle reali esigenze del servizio e dei destinatari degli interventi, nonché alla loro compatibilità con le indicazioni generali del Capitolato.</u>	7
4	Organizzazione del Centro Affidi Il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare il servizio di cui al par. 5.5 del Capitolato, con particolare riferimento ai seguenti fondamentali aspetti: a) promozione dell'autonomia e delle capacità di assunzione di responsabilità educative da parte della famiglia affidataria; b) effettuazione di gruppi di sostegno alla genitorialità e di gruppi per minori; c) promozione sui territori dei Comuni della Società della Salute dell'istituto dell'affido familiare in tutte le sue forme (affido <i>part time</i>, vicinato solidale e reti di famiglie di supporto); d) monitoraggio e valutazione dei servizi con indicazione della metodologia e degli strumenti proposti per la misurazione della loro efficacia. <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e della completezza delle soluzioni individuate e delle proposte avanzate rispetto alle reali esigenze del servizio e dei destinatari degli interventi, nonché alla loro compatibilità con le indicazioni generali del Capitolato.</u>	8
5	Curricula delle figure professionali adibite ai servizi Il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica i <i>curricula</i> degli operatori di seguito indicati: 1. educatore con funzioni di coordinamento (art. 9 del Capitolato); 2. assistente sociale per il Centro Affidi (art. 8 del Capitolato); 3. psicologo dell'età evolutiva per il Centro Affidi (art. 8 del Capitolato); 4. educatore per il Centro Affidi (art. 8 del Capitolato); 5. altre figure professionali che migliorano la qualità del servizio erogato. <u>Il punteggio sarà attribuito tenendo conto della qualità dei titoli di studio.</u>	12
6	Formazione degli operatori Il concorrente dovrà indicare il programma della formazione, prodotta direttamente o partecipata all'esterno, che intenderà realizzare nel corso dell'esecuzione dell'appalto in favore degli operatori proposti, prevedendo anche attività formative alle quali potranno partecipare anche operatori indicati dalla Società della Salute. Si precisa che saranno valutati esclusivamente i corsi di formazione per i	10

	quali sono indicati la tipologia, la finalità, il/i docente/i e il numero di ore. In assenza di questi elementi il punto non sarà valutato. <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base della completezza dell'offerta formativa nei suoi elementi quantitativi e qualitativi, nonché della qualità delle azioni di miglioramento del servizio con particolare riferimento alle attività di formazione congiunta tra operatori del soggetto aggiudicatario e operatori indicati della Società della Salute.</u>	
7	Azioni per favorire la stabilità del personale impiegato Il concorrente dovrà indicare i metodi e gli strumenti a cui prevede di ricorrere per sostenere la stabilità e prevenire il <i>turn-over</i> degli operatori impiegati. Si precisa che il punto sarà valutato esclusivamente se saranno indicati strumenti concreti e apprezzabili a livello qualitativo e quantitativo. Si citano come esempio: - il rispetto dei minimi salariali (indicare gli strumenti per la verifica e quelli messi a disposizione del lavoratore); - gli strumenti contro il <i>burn out</i> (per rilevare il fenomeno, per prevenirlo o per intervenire nel caso in cui emerga) o per il benessere organizzativo; - il sostegno psicologico agli operatori che si intende attuare, specificando la figura professionale che si prevede utilizzare e le ore di sostegno assicurate; - la supervisione del personale che si intende attuare, specificando la figura professionale che si prevede di utilizzare e le ore di supervisione assicurate. <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'adeguatezza e dell'organicità delle misure adottate e al loro impatto ai fini del miglioramento del servizio.</u>	5
8	Interventi e attività aggiuntive e migliorative rispetto a quelli indicati nel Capitolato Il concorrente dovrà illustrare per entrambe le tipologie di servizio gli interventi e/o le attività aggiuntive e migliorative offerte, con particolare attenzione ai servizi che si intende attivare attraverso una rete con soggetti del terzo settore, con riguardo alle associazioni culturali, sportive e sociali che operano sul territorio senza fini di lucro. Si precisa che per quanto attiene a questo punto saranno valutati esclusivamente i soggetti partner che dichiarano (con attestazione a cura del legale rappresentante) di offrire attività e servizi a favore del concorrente, con la specificazione dell'attività offerta e del numero di ore che sarà svolto. In assenza di questi elementi il punto non sarà valutato. <u>Il punteggio sarà attribuito in base alla qualità delle azioni di miglioramento del servizio.</u>	8

Per il Lotto n. 2 l'affidamento avverrà sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri e sub-criteri riportati nella seguente tabella.

Tab. 2 - I criteri e i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica per il Lotto n. 2

Criterio	Descrizione	Punt. max
1	Analisi del contesto e dei bisogni dei destinatari del servizio Il concorrente dovrà illustrare le caratteristiche del contesto socio-culturale di riferimento, con particolare riguardo all'analisi dei bisogni dei minori con disabilità e delle scuole ubicate nel territorio della Società della Salute (Istituti comprensivi e Scuole superiori) e delle risorse territoriali utili per i progetti di integrazione. <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e della completezza dell'analisi e della sua aderenza alla situazione reale.</u>	12
2	Organizzazione del servizio Il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare il servizio, con particolare riferimento ai seguenti fondamentali aspetti (che saranno valutati separatamente).	40 (come di seguito articolati)
2.1	<i>Metodologia dell'intervento educativo, con particolare attenzione alle strategie specifiche finalizzate all'inclusione degli alunni in rapporto alle diverse situazioni di disabilità e/o di disagio.</i> <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'adeguatezza e dell'innovatività delle metodologie di intervento proposte rispetto alle reali esigenze del servizio e dei suoi destinatari.</u>	10
2.2	<i>Progettazione del servizio con riferimento agli obiettivi e agli strumenti, compresa la possibilità di una loro realizzazione flessibile e innovativa (anche a distanza) in coerenza con i bisogni degli alunni con disabilità.</i> <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'adeguatezza e dell'organicità delle misure che si intendono adottare, anche in relazione alla loro compatibilità con le indicazioni generali del Capitolato e delle Linee Guida (allegato E del Capitolato).</u>	15
2.3	<i>Organizzazione del lavoro e del personale.</i> <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro e della coerenza dell'impiego del personale in relazione alla realizzazione del servizio, così come progettato.</u>	5
2.4	<i>Monitoraggio e valutazione del servizio con indicazione della metodologia e degli strumenti proposti per la misurazione della loro efficacia e della loro qualità sia oggettiva, che percepita.</i> <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base della validità delle metodologie proposte e dell'adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e di valutazione che si intendono impiegare.</u>	10
3	Curricula delle figure professionali adibite al servizio Il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica i <i>curricula</i> degli operatori di seguito indicati: - educatore con funzione di coordinamento; - altre figure professionali che migliorano la qualità del servizio erogato. <u>Il punteggio sarà attribuito tenendo conto della qualità dei titoli di studio e della funzionalità delle altre figure professionali previste rispetto alle reali esigenze del servizio e dei destinatari degli interventi.</u>	10

4	Formazione degli operatori Il concorrente dovrà indicare il programma della formazione, prodotta direttamente o partecipata all'esterno, che intenderà realizzare nel corso dell'esecuzione dell'appalto in favore degli operatori proposti, prevedendo anche attività formative alle quali potranno partecipare anche operatori indicati dalla Società della Salute. Si precisa che saranno valutati esclusivamente i corsi di formazione per i quali sono indicati la tipologia, la finalità, il/i docente/i e il numero di ore. In assenza di questi elementi il punto non sarà valutato. <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base della completezza dell'offerta formativa nei suoi elementi quantitativi e qualitativi, nonché della qualità delle azioni di miglioramento del servizio con particolare riferimento alle attività di formazione congiunta tra operatori del soggetto aggiudicatario e operatori indicati della Società della Salute.</u>	10
5	Azioni per favorire la stabilità del personale impiegato Il concorrente dovrà indicare i metodi e gli strumenti a cui prevede di ricorrere per sostenere la stabilità e prevenire il <i>turn-over</i> degli operatori impiegati. Si precisa che il punto sarà valutato esclusivamente se saranno indicati strumenti concreti e apprezzabili a livello qualitativo e quantitativo. Si citano come esempio: - il rispetto dei minimi salariali (indicare gli strumenti per la verifica e quelli messi a disposizione del lavoratore); - gli strumenti contro il <i>burn out</i> (per rilevare il fenomeno, per prevenirlo o per intervenire nel caso in cui emerga) o per il benessere organizzativo; - il sostegno psicologico agli operatori che si intende attuare, specificando la figura professionale che si prevede utilizzare e le ore di sostegno assicurate; - la supervisione del personale che si intende attuare, specificando la figura professionale che si prevede di utilizzare e le ore di supervisione assicurate. <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base dell'adeguatezza e dell'organicità delle misure adottate e del loro impatto ai fini del miglioramento del servizio.</u>	5
6	Interventi e attività aggiuntive e migliorative rispetto a quelli indicati nel Capitolato Il concorrente dovrà illustrare per entrambe le tipologie di servizio gli interventi e le attività aggiuntive e migliorative. In particolare saranno valutate positivamente le iniziative che prevedranno collaborazioni con i soggetti del terzo settore (attestate con dichiarazione a cura del loro legale rappresentante) che presentano specifiche competenze sulla disabilità e radicamento sul territorio e in cui sia specificata l'attività offerta e il numero di ore che sarà svolto. <u>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità delle azioni di miglioramento del servizio.</u>	8

Ciascun criterio sarà valutato esclusivamente in riferimento a quanto contenuto nella specifica sezione del progetto costituente l'offerta tecnica, con riferimento agli elementi oggetto di valutazione, non essendo ammessa la valutazione di elementi riconducibili al criterio in analisi eventualmente contenuti in altre sezioni/parti.

Ai sensi della Linee Guida ANAC n. 2 (delibera n. 424 del 2 maggio 2018) recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è effettuata utilizzando quanto stabilito dal paragrafo 5, lett. a) (“*Attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte di ciascun Commissario di gara*”), e, pertanto, ciascun commissario, sulla base della valutazione di ciascuna offerta tecnica presentata, procederà all’assegnazione di coefficienti variabili tra zero e uno, relativi ai criteri/sub-criteri di cui sopra, facendo riferimento alla seguente griglia di valori.

Tab. 3 - I coefficienti di valutazione dei criteri e dei sub-criteri

Descrizione livello delle prestazioni	Coefficiente
Livello ottimo, con proposta completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
Livello molto buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che soddisfacente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,80
Livello buono, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera soddisfacente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60
Livello discreto, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera più che sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
Proposta sufficiente, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20
Proposta insufficiente, priva di dettagli, con pochissimi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,10
Senza alcuna proposta o del tutto inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00

Ogni commissario provvederà a moltiplicare ciascun coefficiente per il punteggio massimo attribuibile all’indicatore di riferimento e a calcolare il punteggio complessivo dell’offerta tecnica, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli indicatori relativi alla singola offerta.

Nella determinazione dei punti per ogni indicatore e per il punteggio totale parziale si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore, qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il punteggio totale a ciascun soggetto concorrente si provvederà a calcolare la media dei punteggi assegnati.

N.B. È fatta salva la possibilità per la Commissione di attribuire punteggi univoci a ciascun indicatore di riferimento.

Al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell’offerta tecnica (max 85 punti) e il punteggio massimo dell’offerta economica (max 15 punti), al termine della valutazione delle offerte tecniche si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica, attribuendo all’offerta migliore il punteggio max di 85 punti e procedendo di conseguenza a riproporzionare le altre offerte. Non si procederà a riparametrare i singoli sub-criteri, ma a un’unica riparametrazione finale come sopra descritta. Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica in caso di valutazione di un solo concorrente.

Non saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali per l’offerta tecnica sarà attribuito, prima di ogni riparametrazione, un giudizio complessivo inferiore a 52 punti, costituente la soglia di sbarramento.

Modalità di presentazione e compilazione della “Scheda tecnica” (Offerta tecnica)

Sulla piattaforma è inserito uno schema in parte precompilato, denominato: “*Modulo A - Scheda per la formulazione dell’offerta tecnica*”. Sullo stesso il concorrente dovrà riportare, tutti gli ele-

menti utili alla valutazione in modo esaustivo e dettagliato, onde permettere alla commissione l'attribuzione dei punteggi in maniera puntuale e inequivocabile.

Attenzione

Pena esclusione, nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nell'offerta tecnica.

Il “Modulo A - Scheda per la formulazione dell'offerta tecnica” dovrà essere redatto su carta intestata del concorrente, usando preferibilmente il documento all'uopo presente sulla Piattaforma START.

Il “Modulo A - Scheda per la formulazione dell'offerta tecnica” dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante/titolare (o comunque da chi ha potere di firma e di “rappresentanza esterna” per il concorrente) e quindi “caricato” sulla Piattaforma START nell'apposito “spazio” (**Lotto di gara - Parte offerta tecnica**).

La suddetta scheda che il concorrente dovrà redigere per la formulazione del progetto/offerta tecnica, NON dovrà superare n. 40 facciate in Formato “A4” (una pagina=due facciate) ciascuna con:

- interlinea 1,5;
- carattere Times New Roman di dimensione 12 o superiore;
- margine sui quattro lati 1,5 cm;
- senza note a piè di pagina;
- non sono ricompresi eventuali allegati (es. *depliant* illustrativi, *curricula* degli operatori e documentazione analoga).

ARTICOLO 5) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (Punteggio max attribuibile 15 punti)

L'offerta economica consta del seguente Atto/Modulo:

Offerta economica generata dal Sistema START

Il Sistema START genera un proprio modulo-offerta in cui i partecipanti dovranno inserire il valore percentuale di ribasso (con n. 2 cifre decimali dopo la virgola). L'offerta dovrà essere firmata digitalmente e inserita nel sistema nell'apposito Spazio previsto.

Nell'offerta dovranno altresì essere obbligatoriamente riportati (ai sensi degli artt. 26 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.):

- gli importi per costi “manodopera”;
- gli importi per oneri sicurezza afferenti all'impresa.

Il punteggio all'offerta economica sarà attribuito (automaticamente calcolato dal Sistema START), con il sistema dell’“interpolazione lineare”.

Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta economica sulla piattaforma START

L'offerta economica predisposta da START si presenta mediante la compilazione del modello “form on line” generato dal sistema.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form *on-line* al passo 3 “presenta offerta”;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- inserire nel “campo valore” il ribasso;
- firmare digitalmente il documento senza apporre ulteriori modifiche da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Attenzione:

Nel Modulo-Offerta, gli importi dovranno essere inseriti con n. 2 decimali dopo la virgola.

I concorrenti sono tenuti a leggere le eventuali “Note” in calce al Modulo-Offerta.

Ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l’offerta dell’aggiudicatario sarà irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

N.B. Terminata la compilazione del Modulo/offerta, lo stesso dovrà essere sottoscritto digitalmente e reinserito nell’apposito spazio “Lotto - Parte offerta economica” sulla Piattaforma START.
